


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



Oggetto: Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" – direttive.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione – individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 31 in data 28 gennaio 2013 – e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa, anche in relazione ai principi espressi nel Codice della Privacy ed a tutte le linee guida deliberate dal Garante Privacy in relazione alla legittimità degli atti da pubblicare sull'Albo Pretorio Informatico, della stessa resa dal Dirigente proponente a mezzo della sottoscrizione della presente

Premesso:

- che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;
- che la precitata legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 190/2012. In particolare, la Commissione:
 - a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
 - b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
 - c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
 - d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
 - e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge n. 190/2012;
 - f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n.

[Handwritten signature]



190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'art. 1, commi da 15 a 36, della legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

- che, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 comma 2, lettera f) della legge n. 190/2012, la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 190/2012 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dall'art. 1, commi da 15 a 36 della stessa legge e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi di tali previsioni normative;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
 - b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
 - c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
 - d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
 - e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
 - a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
- che ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione;
- che, a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e

Nome


formare, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge n. 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui all'art. 1 comma 11 della stessa legge. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;

- che il piano di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 190/2012 risponde alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
 - d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
 - f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

che il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 della legge n. 190/2012;

- che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- che, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 della stessa legge;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;



- che, in tal caso, la sanzione disciplinare a carico del responsabile della prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;
- che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare;
- che la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare;
- che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;
- che, ai fini della legge n. 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione;
- che, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui all'art. 1 comma 15 della legge n. 190/2012 con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
- che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le

Neme

informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati;

- che le informazioni pubblicate ai sensi dei precitati commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione;
- che ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano;
- che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
- che, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 commi 15 e 16 della stessa legge e le relative modalità di pubblicazione, nonché le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30 della legge medesima. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- che, con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 1 comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012 le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui all'art. 1 comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed

Neme

economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;

- che le disposizioni dell'art. 1 commi da 15 a 33 della legge n. 190/2012 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
 - b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
 - c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica;
 - d) ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
 - e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
 - f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
 - g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
 - h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- che, le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge n. 190/2012 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Nome

- che, ai sensi della legge n. 190/2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui all'art.1 commi da 1 a 14 della legge n. 190/2012;
- che i titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui all'art. 1 comma 39 della legge n. 190/2012 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica;
- che, in forza della legge n. 190/2012, nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
- che, in forza della legge n. 190/2012, all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
 - b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;*
 - c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
 - d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;
 - e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;
 - f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: *«Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;* al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: *«L'elenco e' accompagnato»* sono sostituite dalle seguenti: *«La comunicazione è accompagnata»* e, al terzo periodo, le parole: *«Nello stesso termine»* sono sostituite dalle seguenti: *«Entro il 30 giugno di ciascun anno»;*
 - g) al comma 13, le parole: *«Entro lo stesso termine di cui al comma 12»* sono sostituite dalle seguenti: *«Entro il 30 giugno di ciascun anno»;*

Nome

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

– che le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera l) della legge n. 190/2012, non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della stessa legge;

– che, in forza della legge n. 190/2012, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni



del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi»;

– che i codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012;

– che, in forza della legge n. 190/2012, dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari»;

– che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini;

– che, in forza della legge n. 190/2012, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;



- che i decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 49 della legge n. 190/2012 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
 - c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
 - d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
 - 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
 - 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
 - 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
 - e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
 - f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico;
- che, in forza della legge n. 190/2012, dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Neme

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

- che, in forza della legge n. 190/2012, per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 comma 53 della stessa legge, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri;
- che l'indicazione delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato;
- che l'impresa iscritta nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della legge n. 190/2012 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione;
- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della stessa legge, nonché per l'attività di verifica;
- che fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1 comma 56 della legge n. 190/2012 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge;
- che le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 commi da 1 a 57 della legge n. 190/2012, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della

Nome

Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

- che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa legge, con particolare riguardo:
 - a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera a) della legge n. 190/2012, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
 - c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012;

- che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 190/2012 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

- che, all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:
 - «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.*
 - 1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale»;*

- che, in forza della legge n. 190/2012, sono apportate modifiche al codice penale, tra le quali meritano di venire evidenziate le seguenti:
 - ✓ l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
 - ✓ l'articolo 318 è sostituito dal seguente:
«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
 - ✓ dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:
«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilità). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

Non e

✓ dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita»;

– che, in forza della legge n. 190/2012, l'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»;

che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 190/2012:

✓ dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

✓ le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla stessa legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Considerato:

- che, come confermato dalle statistiche internazionali ed ampiamente illustrato nel *“Rapporto”* recentemente pubblicato dalla *“Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”*:
- la corruzione è un fenomeno molto diffuso nel nostro paese: a) è una delle principali cause dell'inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche; b) è causa di ingenti costi economici ma anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale;
- la corruzione genera costi diretti, indiretti e sistemici. I costi economici diretti sono stimati dalla Corte dei conti in diversi miliardi di euro. I costi economici indiretti sono costi di meno agevole quantificazione connessi a: 1) ritardi nella definizione delle pratiche amministrative; 2) cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli

Neme

interessi collettivi; 3) inadeguatezza se non inutilità delle opere pubbliche, dei servizi pubblici e delle forniture pubbliche realizzati; 4) non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche; 5) perdita di competitività e freno alla crescita del Paese: e ciò, in quanto la corruzione allontana le imprese dagli investimenti. I costi di tipo sistemico non sono misurabili in termini economici, in quanto riguardano i valori fondamentali per la tenuta dell'assetto democratico, quali l'eguaglianza, la trasparenza dei meccanismi decisionali, la fiducia nelle Istituzioni, il funzionamento delle Istituzioni pubbliche e la legittimazione democratica delle stesse, nonché la fiducia dei consociati nella legalità ed imparzialità dell'azione degli apparati pubblici, il cui abbassamento è a sua volta causa della diffusione delle pratiche corruttive, determinando una contrazione della capacità sociale di percepire il disvalore stesso del fenomeno;

- l'obiettivo di restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione non può non fondare, dunque, anche sul contrasto alla corruzione, da intendere peraltro in senso ampio, in essa ricomprendendo anche episodi che – sebbene inidonei ad integrare la fattispecie penale – sono comunque espressione di *maladministration*;
- è, pertanto, necessario che nei regolamenti aziendali siano introdotte – e nelle prassi amministrative attuate – misure di prevenzione del fenomeno, ossia un ventaglio di strumenti, tra loro anche diversi per ambito, rilevanza e funzione innovativa, ma che, unitariamente considerati, integrino una concreta ed efficace politica di prevenzione della corruzione: strumenti, tra cui *in primis* piani di organizzazione in funzione di prevenzione, codici di comportamento, innalzamento dei livelli di trasparenza e del sistema di responsabilità disciplinare, tutti volti a generare comportamenti virtuosi nei pubblici funzionari e ad assicurare la centralità e il valore dell'etica pubblica;
- l'analisi del fenomeno della corruzione conferma, infatti, l'esigenza di una politica integrata che – in uno al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, introdotti dalla L. n. 190/2012 – contempra l'introduzione nei regolamenti aziendali (o il potenziamento laddove già esistenti) di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. In tal senso va evidenziata una accezione ampia di corruzione, che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nel risvolto in negativo dell'integrità pubblica;
- le ragioni del diffondersi della corruzione inducono, infatti, a ritenere che nel contrasto alla corruzione assumono centralità gli strumenti di carattere preventivo, atteso che si è invero registrata una metamorfosi quantitativa e qualitativa del fenomeno corruttivo nel nostro Paese, non più aggredibile, quindi, con il solo strumentario penale, ancorché la L. n. 190/2012 ne abbia introdotto un adeguamento e rafforzamento coerenti con il mutato contesto empirico criminologico;
- infatti, quanto alla metamorfosi quantitativa, il raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla percezione del fenomeno corruttivo induce a ritenere la sussistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione "*praticata*" e corruzione "*denunciata e sanzionata*": mentre la seconda si è in modo robusto ridimensionata, la prima è ampiamente lievitata, con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni; la diffusività assunta dal fenomeno corruttivo non può che sollecitare, dunque, l'implementazione di una politica di tipo integrato e coordinato, con l'elaborazione di misure di tipo extrapenale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo;
- l'intervento di una politica siffatta è reso necessario anche in considerazione dei costi implicati dal fenomeno corruttivo, diretti e indiretti. In un'ottica sistemica infatti la diffusione del fenomeno corruttivo impatta negativamente sulla crescita del Paese, alterando, in primo luogo, la libera concorrenza e favorendo la concentrazione della ricchezza in capo a coloro

Nome

che accettano e beneficiano del mercato della tangente a scapito di coloro che invece si rifiutano di accettarne le condizioni;

- vanno, dunque, incentivati meccanismi di prevenzione del fenomeno corruttivo ed, anzitutto, lo sviluppo, presso le p.a., di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché la costituzione di un adeguato assetto gestionale, ispirato a modelli di *risk management*. E ciò, al fine di individuare i settori nei quali è più probabile si annidi il rischio corruttivo e, conseguentemente, approntare soluzioni organizzative adeguate ad abbatterlo;
- nel quadro della promozione e dello sviluppo dell'integrità nel settore pubblico, speciale rilievo assume la valorizzazione di codici di condotta, l'introduzione di più specifiche ipotesi di incompatibilità, la regolamentazione dei conflitti di interesse, una disciplina volta a rendere trasparente l'attività di rappresentazione degli interessi (c.d. *lobby*), il rafforzamento della responsabilità disciplinare oltre che dei livelli di trasparenza. Ed ancora un'adeguata tutela di chi denuncia i fenomeni corruttivi, c.d. *whistleblower*; a tali misure deve accompagnarsi la promozione della cultura della legalità nell'attività amministrativa e dell'etica pubblica, tanto in sede di selezione del personale quanto nella fase dell'aggiornamento e della specializzazione, avendo particolare riguardo a coloro che operano nei settori più esposti al rischio corruzione;
- nella prospettiva di un'efficace politica di prevenzione, va esaltata anche la valorizzazione, nel contrasto alla corruzione, degli strumenti di autoregolamentazione e dei controlli;
- un ruolo di primo piano in seno ad una lungimirante politica di contrasto della corruzione, va assegnato altresì alla promozione della cultura della legalità nell'attività amministrativa e dell'etica pubblica. Occorre diffondere una cultura della legalità e dell'etica pubblica, così assicurando che la corruzione sia percepita quale fenomeno riprovevole ed i corrotti quali soggetti che, avendo tradito la fiducia riposta negli agenti pubblici, meritano un severo discredito sociale;

l'attività di promozione deve essere condotta, quindi, con speciale riferimento al personale pubblico (soprattutto tra chi opera nei settori più esposti al rischio corruzione), sia nella fase della selezione sia in quella dell'aggiornamento e della specializzazione;

Considerato:

- altresì, che la corruzione è stata ben definita come il "*reato degli infedeli*", cioè il tradimento da parte di coloro che dovrebbero curare il bene pubblico e che, invece, consentono un accesso a benefici pubblici non dovuti in cambio di denaro o di altre personali utilità;
- che si tratta di un fenomeno è diffuso a livello globale ed assai risalente nel tempo, che tuttavia si è profondamente modificato ed ampliato nelle società attuali in cui le pubbliche amministrazioni sono forti produttrici di reddito;
- che la corruzione è un fenomeno spesso identificato con il clientelismo o con la cattiva amministrazione. Invero, sebbene si tratti di fenomeni teoricamente distinti, è innegabile che gli stessi spesso interferiscono o sono l'uno effetto dell'altro;
- che la corruzione pesa in modo gravissimo sul sistema amministrativo e sociale del Paese. E ciò, sebbene la situazione di fatto della corruzione in Italia non sia facilmente definibile, poiché, per sua natura, il fenomeno prolifera nella segreta collusione tra corrotto e corruttore, con la conseguenza che qualsiasi statistica non presenta elementi di certezza. Al riguardo, bisogna però distinguere tra i dati giudiziari relativi all'incidenza penale del fenomeno e quelli sulla percezione della corruzione;

Nome

- che i dati sulla percezione della corruzione indicano la pervasività del fenomeno: una pervasività oscura e difficilmente quantificabile, ma tale comunque da evidenziare un fenomeno ben più vasto di quanto accertato in sede giudiziaria;
- che l'Unione Europea, consapevole del danno che la corruzione produce sullo sviluppo economico e sociale, ha di recente stimato che il costo complessivo annuo della corruzione sarebbe di 120 miliardi di euro, equivalente all'1% del PIL. Tale dato è però ampiamente incerto proprio per la difficile emersione del fenomeno, che, per sua natura, comporta un patto omertoso tra corrotto e corruttore;
- che, al dato reale dovuto al numero dei reati compiuti si deve associare il dato relativo alla "percezione" del fenomeno corruttivo, che segnala come i cittadini avvertono il fenomeno al di là dei dati statistici;
- che i dati più preoccupanti emergono dalle relazioni annuali della Corte dei conti, che evidenziano una costante crescita del fenomeno corruttivo. Nella relazione del Procuratore generale sull'anno 2011 si rileva, infatti, amaramente che " ... quella contro la corruzione, latamente intesa, rappresenta davvero un' impari battaglia: basti pensare che a fronte del costo plurimiliardario del fenomeno ..., la Corte dei conti nel 2011 è riuscita ad infliggere condanne in primo grado per soli 75.254.141,70 euro (danno patrimoniale pari ad euro 73.619.459,63 + 1.634.682,07 euro per danno all'immagine), mentre in sede d'appello sono state definitivamente confermate condanne per l'importo di euro 15.050.803,58 (danno patrimoniale pari ad euro 13.189.771,21 + 1.862.032,37 euro per danno all'immagine) relative a giudizi trattati negli anni precedenti ... ";
- che la corruzione non è mai un fenomeno isolato, ma è sempre collegata ad altri fattori che, congiuntamente, definiscono quel che si usa chiamare la *governance*, ovvero, il sistema complessivo di governo, che identifichiamo con l'insieme delle sue istituzioni, relazioni reciproche, ed azioni. La corruzione è un elemento all'interno di relazioni sistemiche tra le diverse componenti della *governance*; questo a sua volta si riflette nelle caratteristiche che devono avere le politiche tese a combatterla. Le politiche anticorruzione in senso stretto, che ambiscono ad eliminare i comportamenti corrotti senza interrogarsi riguardo alle sempre complesse relazioni di *governance* al cui interno emergono, sono destinate al fallimento. Per avere possibilità di successo, esse devono tenere presente il quadro generale all'interno del quale emerge il fenomeno corruttivo;

Rilevato:

- che il settore della sanità è inevitabilmente tra quelli maggiormente esposti al rischio di corruzione, per ovvie ragioni di ordine finanziario. Da un lato, infatti, si tratta di uno dei settori più rilevanti in termini di spesa pubblica, la cui consistenza si è accresciuta negli ultimi due decenni, come dimostra l'aumento significativo della spesa regionale rispetto a quella dello Stato e degli enti locali. Dall'altro, rispetto ad altri settori altrettanto importanti in termini finanziari, ma nei quali prevale la spesa da stipendi o pensioni (come l'istruzione e la previdenza), la sanità è caratterizzata da una spesa meno rigida, in quanto particolarmente segnata dagli acquisti di beni e servizi. Si tratta, dunque, di un settore in cui grandi quantità di denaro vengono gestite da decisioni amministrative, che si rinnovano frequentemente, dunque esposte ai tentativi di condizionamento illecito, che possono assumere varie forme: spese inutili, contratti conclusi senza gara, gare svolte in modo illegale, assunzioni e inquadramenti illegittimi, falsità e irregolarità nella prescrizione di farmaci e simili, inadempimenti e irregolarità nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura di beni;
- che l'analisi strutturale della spesa sanitaria regionale e più generalmente quella dell'intero sistema, stante il richiamato rischio di corruzione, per ragioni di ordine finanziario, appalesa la necessità di una attenta promozione della cultura della legalità e dell'etica pubblica anche in questo settore. È importante, quindi, che la disciplina normativa e gli assetti

Nome

organizzativi del settore consentano di prevenire il rischio in esame. Da questo punto di vista, gli aspetti, che meritano, tra gli altri, di essere considerati per la presenza di disfunzioni, sono i seguenti: a) le regole di comportamento del personale; b) il sistema dei controlli; c) gli acquisti; d) i pagamenti;

- che, in particolare, quanto al sistema dei controlli nelle aziende sanitarie, esso è ovviamente cruciale ai fini della prevenzione della corruzione. A questo riguardo, una forma di controllo che merita certamente di essere valorizzata, è quella della trasparenza, che consente un controllo diffuso da parte di cittadini e utenti, in forma individuale e associata, sull'uso delle risorse pubbliche e sui risultati dell'attività svolta;
- che, quanto agli acquisti da parte delle amministrazioni sanitarie, anche in questa prospettiva, la trasparenza nei procedimenti di spesa è un ottimo modo per consentire un controllo diffuso, azionare eventuali forme di responsabilità, indurre le amministrazioni a fare economie e prevenire sprechi e malcostume;
- che un ulteriore problema, che può facilmente generare corruzione, è quello dei pagamenti delle aziende sanitarie, determinato *in primis* dagli squilibri finanziari di molti sistemi sanitari regionali e della riduzione delle risorse, che conduce molte aziende a trovarsi spesso nell'impossibilità di pagare tempestivamente i propri fornitori, come le strutture convenzionate e le farmacie, aprendo spesso la strada all'arbitrio degli amministratori, su cui si innesta facilmente la corruzione. Cruciale è sotto questo profilo l'organizzazione e la tracciatura del ciclo passivo. In questo contesto va anche rimarcato come spesso gli operatori privati, per far fronte alle obbligazioni connesse alla loro attività, sono costretti a monetizzare i loro crediti rivolgendosi a società di *factoring* che riescono a lucrare – in relazione all'entità spesso significativa dei crediti vantati – cospicui guadagni. A parte il rischio – certo non marginale – che dietro società di questo tipo, che non siano diretta emanazione di istituti bancari, possano celarsi operazioni di riciclaggio di denaro di illecita provenienza, la gestione dei crediti può essere essa stessa fonte di rapporti non chiari con la pubblica amministrazione. Giova al riguardo chiarire che, senza alcun dubbio, il *factor* svolge una duplice funzione: a) di servizio in favore delle imprese che in molti casi preferiscono delegare un operatore specializzato per la riscossione dei crediti maturati nei confronti delle aziende sanitarie (attraverso la cessione *pro-soluto*); b) di finanziamento in favore del sistema pubblico, creando una sorta di "cuscino" la cui assenza porterebbe al fallimento le imprese minori e all'abbandono dal mercato di quelle maggiori (in Grecia alcuni farmaci essenziali sono scomparsi dal mercato). E tuttavia, entità particolarmente forti dal punto di vista finanziario possono creare rapporti preferenziali con singoli funzionari o dipendenti deputati all'erogazione delle risorse, riuscendo a farsi pagare in tempi più brevi, in tal modo lucrando sul piano degli interessi prededotti e creando un canale privilegiato che consente loro, in prospettiva, di diventare monopolisti del settore a scapito dei singoli imprenditori privati. In conclusione, il *factoring* rischia di diventare una sorta di mediazione necessaria che incide sui ricavi delle aziende private – potendo anche indirettamente avere influenza sul livello delle prestazioni erogate – ed attribuisce ad entità esterne a quelle che dovrebbero essere le parti di un rapporto bilaterale un ruolo determinante di interlocuzione con la pubblica amministrazione. In questo quadro, è bene che vi siano regole chiare e trasparenti, che consentano di contemperare le diverse esigenze di funzionamento, individuando i pagamenti da effettuare prioritariamente e le regole per gli altri;
- che la sanità è, dunque, uno dei settori dove corruzione e malaffare possono trovare una sede privilegiata, visto che essa costituisce uno dei maggiori centri di spesa;
- che i dati esperienziali di comune divulgazione, peraltro, indicano – a livello nazionale – che la corruzione non è confinata tra acquisti e appalti, ma inquina anche l'accesso alle cure, con la possibile compromissione, addirittura, del diritto costituzionale alla salute. E ciò, in un contesto in cui è del tutto evidente che la sostenibilità di un sistema sanitario non dipende solo dalla economia, ma anche dalla trasparenza amministrativa, dalla deontologia

Neme

del lavoro, dall'etica della responsabilità di chi, a qualsivoglia titolo, è chiamato a tutelare un bene primario;

Valutato:

- che, con legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008, il Consiglio Regionale della Campania ha adottato le misure finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, previsti dal Piano di Rientro dal Disavanzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 460/2007, adottata a seguito dell'Accordo sottoscritto – ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 – tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;
- che in particolare il comma 1, lett. a) dell'art. 2 della predetta legge definisce gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio prevedendo un'Azienda per provincia;
- che con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 505 del 20 marzo 2009 sono state costituite le nuove Aziende Sanitarie Locali – tra cui questa A.S.L. NA3Sud – e ne sono stati definiti gli ambiti territoriali;
- che, in particolare, questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata costituita a seguito della estinzione dei soggetti giuridici preesistenti A.S.L. Napoli 4 e A.S.L. Napoli 5;
- che – anche per effetto di successivi provvedimenti – la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è allo stato costituita dagli ambiti territoriali di una pluralità di comuni della fascia costiera meridionale della provincia di Napoli, del comprensorio vesuviano e nolano;
- che – per effetto della Delibera della Giunta Regionale n. 751 in data 21 dicembre 2012 – la sede legale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stabilita nel Comune di Torre del Greco (Na), Via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi);
- che i preesistenti soggetti giuridici confluiti in questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, vale a dire la ex A.S.L. Napoli 4 e la ex A.S.L. Napoli 5, sono state, negli anni decorsi, destinatarie di attività ispettive, ai sensi della normativa antimafia, da parte di apposite commissioni di accesso e che, addirittura, nel caso della ex A.S.L. Napoli 4, le predette attività ispettive ne determinarono lo scioglimento ai sensi della normativa antimafia;
- che questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha competenza territoriale su un vasto comprensorio notoriamente ad elevata incidenza criminale ed in cui è insediata ed operante una pericolosa criminalità organizzata;
- che esiste certamente un rapporto perverso tra corruzione e criminalità organizzata, che, pur essendo due fenomeni teoricamente distinti, sono tuttavia di fatto profondamente connessi. La corruzione è infatti certamente uno degli elementi su cui si fonda l'azione della criminalità organizzata. È evidente che, nei territori ad alto rischio criminale, la corruzione diventi uno strumento utilizzabile per accrescere la pressione mafiosa, inquinando gli atti delle amministrazioni pubbliche. Gli studi sull'argomento dimostrano infatti che le mafie sono oggi diventate imprenditrici, entrando direttamente nel circuito economico e delle commesse pubbliche. L'infiltrazione negli appalti pubblici avviene in maniera differenziata: talora senza partecipare direttamente alle gare, si impongono guardiane o lavori in subappalto, talaltra la criminalità imprenditrice partecipa direttamente alla gara pubblica con azioni tese ad estromettere gli altri imprenditori. Le analisi dimostrano però che permane anche un altro modo di introdursi nell'azione amministrativa, che è proprio quello della collusione con la politica e la burocrazia: è il fertile terreno della corruzione, in cui la forza economica e intimidatrice della criminalità organizzata collude o si impone alle amministrazioni pubbliche. Gli indicatori in questo senso sono univoci e dimostrano lo



Handwritten signature

stretto rapporto tra mafie e corruzione. Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, il Procuratore generale della Corte dei conti ricorda come il rapporto dell'*Economic Index forum* indichi nella corruzione e nella criminalità organizzata i maggiori ostacoli allo sviluppo economico del Paese e, soprattutto, del Mezzogiorno. Tutte le analisi confermano che la lotta alla corruzione costituisce un segmento significativo delle politiche contro la criminalità organizzata, soprattutto contrastando — anche a livello di opinione pubblica — quel *milieu* di illegalità diffusa, che costituisce terreno fertile di crescita della criminalità organizzata;

Visto:

- che in data 25 gennaio 2013 è stata diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare n. 1/2013, avente ad oggetto "*legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- che la predetta circolare, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto:
- ❖ segnala che la recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha rafforzato i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prevedendo la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti;
- ❖ evidenzia che l'art. 1 c. 4 della L. n. 190/2012 attribuisce "*... un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell' "attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T. ...*";
- ❖ sottolinea che "*... le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:*
 - ❖ *il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;*
 - ❖ *il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;*
 - ❖ *la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. ...*";
- ❖ si pone "*... l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione ...*", specificando che ulteriori "*... indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari. ...*";
- ❖ rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), che ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A.. Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo

None

politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34bis, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221);

- ❖ richiama l'attenzione - nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.) - sulla necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione;
- ❖ illustra che la legge n. 190/2012 " ... non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. ... ”;
- ❖ chiarisce che " ... Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,(omissis)". Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative. ... ”;
- ❖ sottolinea – quanto al responsabile della prevenzione della corruzione – che la " ... L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative. La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati. ... ”;
- ❖ specifica – in relazione ai termini ed alla competenza per la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché ai requisiti, alla durata ed al trattamento dell'incarico – che la " ... legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le

Neme

amministrazioni debbono provvedere tempestivamente. Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo. La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello. In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione. Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza. Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione. Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che - come si vedrà di seguito - la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo. Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti. La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima



Neme

collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti. In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta. Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti. La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede. I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato. Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile "è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.". La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.". L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina. ...";

- ❖ prevede la possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione. È infatti attestato che " ... Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione. Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo. ...";
- ❖ affronta la problematica delle risorse a disposizione del responsabile, specificando che, considerato " ... il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico. ...";

Neme

❖ rappresenta – quanto alle funzioni ed ai compiti del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché alla sua responsabilità – che la “ ... legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di “far girare il meccanismo” della prevenzione nell’ambito dell’amministrazione. Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8.); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1; definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8.);
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento. In particolare, il comma 8 dell’art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che “La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.”. La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi. Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all’interno dell’amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.”.

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, “La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.”

Il comma 14 disciplina poi un’ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 che sussiste “in caso di ripetute violazioni del piano”, nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare “per omesso controllo”. ...”;

❖ si occupa, infine, della problematica del raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell’amministrazione, chiarendo che lo “ ... svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

- l’organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
 - le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all’input ricevuto.
- Per quanto riguarda l’attuazione della trasparenza, l’art. 1, comma 9, lett. f), della legge stabilisce che nell’ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati

Neme

"specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge". Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento. Ciò detto, il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. Come noto, la C.I.V.I.T. ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4.). In particolare, si tratta del dirigente "che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ." (cit.). E' necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente. Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto. Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.". E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale "1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. 1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.". Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione

Mele

sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte etop-down per la successiva fase di verifica ed applicazione. Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. ...”;

Vista:

- la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 31 in data 28 gennaio 2013 di individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta, a carattere di preliminare “ipotesi di lavoro”, formulata, con nota n. 5 in data 6 febbraio 2013, dal sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione – individuato con la precitata deliberazione n. 31/ 2013 – che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la nota, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, n. 6 in data 6 febbraio 2013 del sottoscritto Responsabile della prevenzione della corruzione e gli acclusi due prospetti riepilogativi, pubblicati sul sito della CiVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione), nei quali sono individuati, con l'indicazione, ove previsti, dei relativi termini: a) gli adempimenti che la legge pone a carico, rispettivamente, del Governo, del Ministro della funzione pubblica, del Dipartimento della funzione pubblica, della CiVIT, dei responsabili della prevenzione della corruzione, degli OIV, dell'AVCP, della Corte dei conti e dei prefetti; b) gli obblighi delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti previsti dalla legge. Prospetti che – in attesa della definitiva approvazione del Decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35 della L. n. 190/2012 – non riguardano gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza;
- la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud n. 58 in data 31 gennaio 2012, avente ad oggetto “*presa d'atto proposta piano della trasparenza e dell'integrità*” D. Lgs. 150/2012 art. 11 adempimenti”, adottata su proposta del Direttore della U.O.C. Relazioni con il Pubblico, in qualità anche di Responsabile della Trasparenza, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

nelle more della predisposizione del piano aziendale di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto della complessità della organizzazione aziendale e dei molteplici ambiti di attività – amministrativa e sanitaria – ad essa riconducibili:

- di individuare i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali “*Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione*”. Infatti, come visto, la menzionata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica prevede la possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione. È invero ivi attestato che “... *Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare*

Neve

in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. ...”;

- di stabilire che – al fine di assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Azienda, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni della L. n. 190/2012, dei relativi adempimenti e della pertinente tempistica – i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali “Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione”, concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione a definire procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge n. 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. E ciò, atteso che, ai sensi della L. n. 190/2012, le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui all'art. 1 comma 11 della stessa legge e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;

- di stabilire che i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali “Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione”, concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione a:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; e ciò, atteso che tale individuazione, ai sensi della L. n. 190/2012, va effettuata anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) assicurare, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

- di stabilire che i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali “Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione”, concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; e ciò, atteso che – ai sensi della legge n. 190/2012 e sulla base dei criteri ivi indicati – i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione devono essere destinatari di specifiche procedure per la selezione e la formazione, oltre a essere sottoposti a peculiari procedure di rotazione degli incarichi;

Nome

- di stabilire che i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, concorrano – con il responsabile della prevenzione della corruzione e con il responsabile della trasparenza – ad assicurare, in un contesto unitario, organico e coerente, la esatta osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale G.R.U. – in osservanza alle previsioni ed alla tempistica della L. n. 190/2012 – sovrintenda ai procedimenti finalizzati:

a) all'adozione, da parte dell'Azienda, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera a) della legge n. 190/2012, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

b) all'adozione, da parte dell'Azienda, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012;

- di stabilire che i Direttori del Servizio Centrale G.R.U., del Servizio Centrale G.E.F., del Servizio Centrale A.B.S. e del Servizio Controllo di Gestione – in base alla rispettiva competenza – curino l'attuazione di quanto prescritto nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nella parte in cui si illustra che, in considerazione del “ ... *delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. ...* ”; e ciò, anche tenuto conto delle consistenti responsabilità che la legge riconduce al responsabile della prevenzione della corruzione;

- di stabilire che i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, assicurino un costante raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile della trasparenza, stante la necessità – prescritta nella citata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica – che sia assicurato un costante raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione: è infatti ivi chiarito che lo “ ... *svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:*

- *l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;*
- *le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto. ...*”;

- di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale Formazione ed Aggiornamento Professionale provveda, d'intesa con il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) ad assicurare che nel c.d. piano formativo aziendale siano inseriti corsi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, specificamente dedicati *in primis* ai dipendenti addetti alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

b) a intraprendere le necessarie intese con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che, ai sensi della legge n. 190/2012, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione sui temi dell'etica e della legalità e provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale G.R.U. si attenga, altresì, alle indicazioni contenute nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nella parte in cui si chiarisce che “ ... *Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. ...*”;

Non e

- di individuare, altresì, quali "Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione" – in aggiunta ai Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, come sopra individuati – il dirigente avvocato Camilla Dolce, in servizio alla Unità Operativa Ispettiva Amministrativa, ed il dirigente medico dott. Umberto Ibello, Responsabile della Unità Operativa Ispettiva Sanitaria, entrambi in possesso di specifica esperienza.

**Il Responsabile
della prevenzione della corruzione
Dirigente Amministrativo
(dott. Raffaele Lezza)**

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione nonché della dichiarazione di legittimità tecnica ed amministrativa resa dal Responsabile proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario d'Azienda e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di individuare i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali "Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione", ai sensi della menzionata Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica;

- di stabilire che – al fine di assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Azienda, in scrupolosa osservanza delle prescrizioni della L. n. 190/2012, dei relativi adempimenti e della pertinente tempistica – i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali "Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione", concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione a definire procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge n. 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. E ciò, atteso che, ai sensi della L. n. 190/2012, le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui all'art. 1 comma 11 della stessa legge e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale;

- di stabilire che i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali "Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione", concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione a:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; e ciò, atteso che tale individuazione, ai sensi della L. n. 190/2012, va effettuata anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) assicurare, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano anticorruzione;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i

Lezza

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

- di stabilire che i precitati Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, quali "Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione", concorrano con il Responsabile della prevenzione della corruzione:

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, in quanto chiamati ad operare nei settori nei quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; e ciò, atteso che – ai sensi della legge n. 190/2012 e sulla base dei criteri ivi indicati – i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione devono essere destinatari di specifiche procedure per la selezione e la formazione, oltre a essere sottoposti a peculiari procedure di rotazione degli incarichi;

- di stabilire che i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, concorrano – con il responsabile della prevenzione della corruzione e con il responsabile della trasparenza – ad assicurare, in un contesto unitario, organico e coerente, la esatta osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale G.R.U. – in osservanza alle previsioni ed alla tempistica della L. n. 190/2012 – sovrintenda ai procedimenti finalizzati:

a) all'adozione, da parte dell'Azienda, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera a) della legge n. 190/2012, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

b) all'adozione, da parte dell'Azienda, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012;

- di stabilire che i Direttori del Servizio Centrale G.R.U., del Servizio Centrale G.E.F., del Servizio Centrale A.B.S. e del Servizio Controllo di Gestione – in base alla rispettiva competenza – curino l'attuazione di quanto prescritto nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui si illustra che, in considerazione del " ... *delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. ...* "; e ciò, anche tenuto conto delle consistenti responsabilità che la legge riconduce al responsabile della prevenzione della corruzione;

- di stabilire che i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, assicurino un costante raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e con il Responsabile della trasparenza, stante la necessità – prescritta nella citata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica – che sia assicurato un costante raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione: è infatti ivi chiarito che lo " ... *svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:*

- *l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;*



• *le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto. ...*”;

- di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale Formazione ed Aggiornamento Professionale provveda, d'intesa con il responsabile della prevenzione della corruzione:

a) ad assicurare che nel c.d. piano formativo aziendale siano inseriti corsi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità, specificamente dedicati *in primis* ai dipendenti addetti alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

b) a intraprendere le necessarie intese con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che, ai sensi della legge n. 190/2012, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione sui temi dell'etica e della legalità e provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- di stabilire che il Direttore del Servizio Centrale G.R.U. si attenga, altresì, alle indicazioni contenute nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nella parte in cui si chiarisce che “ ... *Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. ...*”;

- di individuare, altresì, quali “*Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione*” – in aggiunta ai Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, come sopra individuati – il dirigente avvocato Camilla Dolce, in servizio alla Unità Operativa Ispettiva Amministrativa, ed il dirigente medico dott. Umberto Ibello, Responsabile della Unità Operativa Ispettiva Sanitaria, entrambi in possesso di specifica esperienza;


- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa la perentorietà dei termini, e dichiararla atto non soggetto a controllo, ex art. 35 L.R.C. 32/1994.

Il Servizio di Gabinetto provvederà a comunicare la presente deliberazione a tutte le articolazioni aziendali competenti.


IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Giuseppe Russo



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Maurizio D'Amora



Il Responsabile
della prevenzione della corruzione
Dirigente Amministrativo
(dott. Raffaele Iozza)





Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0004355 P-4.17.1.7.5
del 25/01/2013



7507499

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001

CIRCOLARE N. 1

OGGETTO: legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

1. Premessa.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma 2, della legge ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono stati affidati le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da a) a g) e accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione è preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T..

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. In questa sede si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure (art. 5). La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6).



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d'États Contre la Corruptione*) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali.

Si segnala che a breve sarà pubblicato il rapporto dell'OECD sulla situazione dell'Italia in materia di prevenzione della corruzione (*Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth*). In questo contesto, è stata particolarmente apprezzata l'avvenuta approvazione della legge ed è stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa.

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ulteriori indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari.

Si rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), il quale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Come visto, questo Comitato ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A..

Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34 *bis*, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.), si ritiene importante segnalare la necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione.

Per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 *ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "*Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (omissis)*". Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.*

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione *"di norma"* una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

2.1. I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell'incarico.

La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo.

La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari *ex art.* 19, commi 5 *bis* e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione.

Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.

Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10 *bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione.

Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che – come si vedrà di seguito – la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare

ROMA, 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SP-4 [01111] [B] [U] [C] [0] [0] [0] [1]



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.

Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti.

La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile *ex lege* n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti.

In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta.

Mene



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti.

La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile "*è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.*". La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*".

L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina.

2.2. La possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione.

La legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo temperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo

Done



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione.

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.

2.3. Le risorse a disposizione del responsabile.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.

ROMA, 2000 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | 01111 | B | U | C | 0101011



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

2.4. Le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la responsabilità.

La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di “far girare il meccanismo” della prevenzione nell’ambito dell’amministrazione.

Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l’oggetto dell’attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell’art. 1;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);
- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell’art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che “*La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei*



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente.

Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto.

Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che *“la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.”*

E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater)

None



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale *“l-bis)* *concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-ter)* forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.”.

Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo *bottom-up* in sede di formulazione delle proposte e *top-down* per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994).

Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Notizie dal Dipartimento.

Si fa presente che per le notizie e la documentazione relative alla materia della prevenzione della corruzione è consultabile un'apposita sezione del sito del Dipartimento ("anticorruzione"). In questa sezione verranno fornite anche informazioni circa la costituzione ed i lavori del Comitato interministeriale e lo sviluppo dei lavori per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

IL MINISTRO PER
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Filippo Patroni Griffi

Oggetto : Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, n. 265, è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 1, comma 7, della citata Legge prevede che l'Organo di indirizzo individui il Responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuto:

di dover individuare, tenuto conto dei comprovati requisiti di competenza e di esperienza nonché delle specifiche attribuzioni, le funzioni di responsabilità di che trattasi nel dott. Raffaele Iezza, già responsabile pro tempore della unità ispettiva amministrativa aziendale;

sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario d'Azienda e nelle more della nomina del Direttore Amministrativo,


DELIBERA

- di individuare il dott. Raffaele Iezza quale Responsabile della prevenzione della corruzione;
- di dare mandato al su citato Responsabile, avvalendosi del supporto delle strutture dell'amministrazione che verranno ritenute dal medesimo necessarie, di porre in essere ogni adempimento così come prescritto dalla citata Legge n. 190/2012;
- di dare, altresì, mandato al Responsabile della prevenzione della corruzione di rapportarsi e di coordinarsi con il Responsabile della Trasparenza della A.S.L. Napoli 3 Sud, già individuato nel Direttore della U.O.C. Relazioni con il Pubblico, ai sensi delle Delibere CIVIT 2012;




- di dare mandato al Servizio G.R.U. di attivare, ad horas, tutte le procedure di legge per l'immediata assegnazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di unità di personale di cui ne verrà fatta richiesta dal medesimo, in considerazione della specifica attività;
- di dare mandato al Servizio di Gabinetto di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, alla U.O. Ispettiva amministrativa, al Servizio Relazioni con il Pubblico ed al Servizio G.R.U.;
- di rendere, data l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Direttore Sanitario d'Azienda
Dott. Giuseppe Russo



Il Direttore Generale
Dott. Maurizio D'Amora



Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 28 GEN. 2013 **A:**

<input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA	SERV. Progr. Pian. Val. Attiv. San	
COLLEGIO SINDACALE	SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	
SERV. GABINETTO	SERV. RISK MANAGEMENT	
SERV. AFFARI GENERALI	COORD.TO COMITATO ETICO	
SERV. AFFARI LEGALI	COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	COORD.TO PROGETTI FONDI	DISTRETTO N. 59
SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA	COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. AREA NOLANA
SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	OO.RR. AREA STABIESE
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	OO.RR. GOLFO VESUVIANO
SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 34	
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 48	EX A.S.L. NA 4
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 49	
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 50	SERV. FASCE DEBOLI
<input checked="" type="checkbox"/> SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 51	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 52	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 54	EX A.S.L. NA 5
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 55	
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 56	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL.	DISTRETTO N. 57	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	DISTRETTO N. 58	

2 U.O. 1982015A ABG.UA

None

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
C.so Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
sisp.amm@pec.aslnapoli3sud.it

Prot. 5 /R.P.d.C. in data 6 febbraio 2013

Al Direttore Generale

e, per conoscenza

Al Direttore Sanitario

**Al Direttore
del Servizio Relazioni con il Pubblico
(nella qualità di Responsabile della trasparenza)**

S E D E

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” – ipotesi di lavoro.

Per le valutazioni e le determinazioni del caso – in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 31 in data 28 gennaio 2013 – si sottopone alla approvazione della S.V. la seguente “preliminare ipotesi di lavoro”:

Premesso:

- che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110;



- che la precitata legge individua, in ambito nazionale, l'Autorita' nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalita' tali da assicurare azione coordinata, attivita' di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;
- che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 190/2012. In particolare, la Commissione:
 - a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
 - b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);
 - c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
 - d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, in materia di conformita' di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
 - e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge n. 190/2012;
 - f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dall'art. 1, commi da 15 a 36, della legge n. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
 - g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attivita' di contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;
- che, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 comma 2, lettera f) della legge n. 190/2012, la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 190/2012 e dalle regole sulla trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dall'art. 1, commi da 15 a 36 della stessa legge e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi di tali previsioni normative;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
 - b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
 - c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
 - d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalita' che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
 - e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni;



- che, ai sensi della legge n. 190/2012, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
 - a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 - b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;
- che ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione;
- che, a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attivita' di elaborazione del piano non puo' essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge n. 190/2012, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita' a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui all'art. 1 comma 11 della stessa legge. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilita' dirigenziale;
- che il piano di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 190/2012 risponde alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attivita', tra le quali quelle di cui all'art. 1 comma 16 della legge n. 190/2012, nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - b) prevedere, per le attivita' individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attivita' individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
 - d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
 - e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinita' sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
 - f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- che il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche:
 - a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneita', nonche' a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita' dell'amministrazione;



b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui all'art. 1 comma 11 della legge n. 190/2012;

- che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- che, in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art. 1 comma 5 della legge n. 190/2012 e di aver osservato le prescrizioni di cui all'art. 1 commi 9 e 10 della stessa legge;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- che, in tal caso, la sanzione disciplinare a carico del responsabile della prevenzione della corruzione non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;
- che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare;
- che la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare;
- che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;
- che, ai fini della legge n. 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione;
- che, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012, nell'articolo

Nome

Nome

54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui all'art. 1 comma 15 della legge n. 190/2012 con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009;
- che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di esclusione dalla gara;
 - che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 15 e 16 della legge n. 190/2012 si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga e che non dispongono di propri siti web istituzionali pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16 nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle quali sono nominati;
 - che le informazioni pubblicate ai sensi dei precitati commi 15 e 16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione;
 - ² ₂ che, ai sensi della legge n. 190/2012, le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione;
 - che ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano;
 - che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;
 - che, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1 commi 15 e 16 della stessa legge e le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30 della legge medesima. Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita' previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;



- che, con riferimento ai procedimenti di cui all'art. 1 comma 16, lettera b) della legge n. 190/2012 le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui all'art. 1 comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e' comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;
- che le disposizioni dell'art. 1 commi da 15 a 33 della legge n. 190/2012 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- che, ai sensi della legge n. 190/2012, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle amministrazioni pubbliche;
 - b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
 - c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui alla lettera a) devono concernere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
 - d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta collaborazione;
 - e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di elaborazione dei relativi formati;




- f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni di cui al presente comma anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita';
- g) individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
- h) individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- che, le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge n. 190/2012 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
 - che, ai sensi della legge n. 190/2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalita' di cui all'art.1 commi da 1 a 14 della legge n. 190/2012;
 - che i titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui all'art. 1 comma 39 della legge n. 190/2012 si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica;
 - che, in forza della legge n. 190/2012, nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
 - che, in forza della legge n. 190/2012, all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2»;
 - b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente»;*
 - c) al comma 7 e al comma 9, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;
 - d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:



«7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilit  erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti»;

e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici»;

f) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: *«Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto»;* al medesimo comma 12, al secondo periodo, le parole: *«L'elenco e' accompagnato»* sono sostituite dalle seguenti:

«La comunicazione e' accompagnata» e, al terzo periodo, le parole: *«Nello stesso termine»* sono sostituite dalle seguenti: *«Entro il 30 giugno di ciascun anno»;*

g) al comma 13, le parole: *«Entro lo stesso termine di cui al comma 12»* sono sostituite dalle seguenti: *«Entro il 30 giugno di ciascun anno»;*

h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: *«l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico»* sono aggiunte le seguenti: *«nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi»;*

i) al comma 14, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

«Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto»;

l) dopo il comma 16-bis e' aggiunto il seguente:

«16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti»;

- che le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera l) della legge n. 190/2012, non si applicano ai contratti gia' sottoscritti alla data di entrata in vigore della stessa legge;

- che, in forza della legge n. 190/2012, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54. - (Codice di comportamento). - 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purch  di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

Noni

Noni

semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresì rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi»;

- che i codici di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44, sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012;

che, in forza della legge n. 190/2012, dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari»;

- che il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) omogeneita' degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;

b) omogeneita' dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;

c) omogeneita', certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini;

- che, in forza della legge n. 190/2012, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonche' della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo e' delegato ad

None

None

adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilita' amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

- che i decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 49 della legge n. 190/2012 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilita' per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
 - c) disciplinare i criteri di conferimento nonche' i casi di non conferibilita' di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilita' devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. E' escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;
 - d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:
 - 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche' gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
 - 2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
 - 3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;
 - e) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e lo svolgimento di attivita', retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attivita' professionali, se l'ente o l'attivita' professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;
 - f) disciplinare i casi di incompatibilita' tra gli incarichi di cui alla lettera d) gia' conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico;
- che, in forza della legge n. 190/2012, dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte

Mane

Mane

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

- che, in forza della legge n. 190/2012, per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attivita' imprenditoriali di cui all'art. 1 comma 53 della stessa legge, presso ogni prefettura e' istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco;

che, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

- che l'indicazione delle attivita' di cui all'art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012 puo' essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto puo' essere comunque adottato;
- che l'impresa iscritta nell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della legge n. 190/2012 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione;
- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui all'art. 1 comma 52 della stessa legge, nonche' per l'attivita' di verifica;

Nome

Nome

- che fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1 comma 56 della legge n. 190/2012 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge;
- che le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 commi da 1 a 57 della legge n. 190/2012, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della stessa legge, con particolare riguardo:
 - a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera a) della legge n. 190/2012, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;
 - c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012;
- che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 190/2012 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- che, all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale»;
- che, in forza della legge n. 190/2012, sono apportate modifiche al codice penale, tra le quali meritano di venire evidenziate le seguenti:
 - ✓ l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;
 - ✓ l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (Corruzione per l'esercizio della funzione). - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;
 - ✓ dopo l'articolo 319-ter è inserito il seguente:

Neme

Neme

«Art. 319-quater. - (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni»;

✓ dopo l'articolo 346 e' inserito il seguente:

«Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita»;

- che, in forza della legge n. 190/2012, l'articolo 2635 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (Corruzione tra privati). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»;

- che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 190/2012:

✓ dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

✓ le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attivita' previste dalla stessa legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Considerato:

- che, come confermato dalle statistiche internazionali ed ampiamente illustrato nel "Rapporto" recentemente pubblicato dalla "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione":
- la corruzione è un fenomeno molto diffuso nel nostro paese: a) è una delle principali cause dell'inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle finanze pubbliche, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche; b) è causa di ingenti costi economici ma anche sociali, perché determina la compromissione del principio di uguaglianza, minando le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale;

Nome

Nome

- la corruzione genera costi diretti, indiretti e sistemici. I costi economici diretti sono stimati dalla Corte dei conti in diversi miliardi di euro. I costi economici indiretti sono costi di meno agevole quantificazione connessi a: 1) ritardi nella definizione delle pratiche amministrative; 2) cattivo funzionamento degli apparati pubblici e dei meccanismi previsti a presidio degli interessi collettivi; 3) inadeguatezza se non inutilità delle opere pubbliche, dei servizi pubblici e delle forniture pubbliche realizzati; 4) non oculata allocazione delle già scarse risorse pubbliche; 5) perdita di competitività e freno alla crescita del Paese: e ciò, in quanto la corruzione allontana le imprese dagli investimenti. I costi di tipo sistemico non sono misurabili in termini economici, in quanto riguardano i valori fondamentali per la tenuta dell'assetto democratico, quali l'eguaglianza, la trasparenza dei meccanismi decisionali, la fiducia nelle Istituzioni, il funzionamento delle Istituzioni pubbliche e la legittimazione democratica delle stesse, nonché la fiducia dei consociati nella legalità ed imparzialità dell'azione degli apparati pubblici, il cui abbassamento è a sua volta causa della diffusione delle pratiche corruttive, determinando una contrazione della capacità sociale di percepire il disvalore stesso del fenomeno;
- l'obiettivo di restituire qualità e autorevolezza alla pubblica amministrazione non può non fondare, dunque, anche sul contrasto alla corruzione, da intendere peraltro in senso ampio, in essa ricomprendendo anche episodi che – sebbene inidonei ad integrare la fattispecie penale – sono comunque espressione di *maladministration*;
- è, pertanto, necessario che nei regolamenti aziendali siano introdotte – e nelle prassi amministrative attuate – misure di prevenzione del fenomeno, ossia un ventaglio di strumenti, tra loro anche diversi per ambito, rilevanza e funzione innovativa, ma che, unitariamente considerati, integrino una concreta ed efficace politica di prevenzione della corruzione: strumenti, tra cui *in primis* piani di organizzazione in funzione di prevenzione, codici di comportamento, innalzamento dei livelli di trasparenza e del sistema di responsabilità disciplinare, tutti volti a generare comportamenti virtuosi nei pubblici funzionari e ad assicurare la centralità e il valore dell'etica pubblica;
- l'analisi del fenomeno della corruzione conferma, infatti, l'esigenza di una politica integrata che – in uno al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo, introdotti dalla L. n. 190/2012 – contempli l'introduzione nei regolamenti aziendali (o il potenziamento laddove già esistenti) di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione. In tal senso va evidenziata una accezione ampia di corruzione, che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nel risvolto in negativo dell'integrità pubblica;
- le ragioni del diffondersi della corruzione inducono, infatti, a ritenere che nel contrasto alla corruzione assumono centralità gli strumenti di carattere preventivo, atteso che si è invero registrata una metamorfosi quantitativa e qualitativa del fenomeno corruttivo nel nostro Paese, non più aggredibile, quindi, con il solo strumentario penale, ancorché la L. n. 190/2012 ne abbia introdotto un adeguamento e rafforzamento coerenti con il mutato contesto empirico criminologico;
- infatti, quanto alla metamorfosi quantitativa, il raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla percezione del fenomeno corruttivo induce a ritenere la sussistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione "*praticata*" e corruzione "*denunciata e sanzionata*": mentre la seconda si è in modo robusto ridimensionata, la prima è ampiamente lievitata, con un progressivo aggravamento della corruzione percepita negli ultimi anni; la diffusività assunta dal fenomeno corruttivo non può che sollecitare, dunque, l'implementazione di una politica di tipo integrato e coordinato, con l'elaborazione di misure di tipo extrapenale, destinate a svolgere una funzione di prevenzione, operando sul versante prevalentemente amministrativo;
- l'intervento di una politica siffatta è reso necessario anche in considerazione dei costi implicati dal fenomeno corruttivo, diretti e indiretti. In un'ottica sistemica infatti la diffusione del fenomeno corruttivo impatta negativamente sulla crescita del Paese, alterando, in primo

Benve

Benve

luogo, la libera concorrenza e favorendo la concentrazione della ricchezza in capo a coloro che accettano e beneficiano del mercato della tangente a scapito di coloro che invece si rifiutano di accettarne le condizioni;

- vanno, dunque, incentivati meccanismi di prevenzione del fenomeno corruttivo ed, anzitutto, lo sviluppo, presso le p.a., di metodi di rilevazione e misurazione della corruzione, nonché la costituzione di un adeguato assetto gestionale, ispirato a modelli di *risk management*. E ciò, al fine di individuare i settori nei quali è più probabile si annidi il rischio corruttivo e, conseguentemente, approntare soluzioni organizzative adeguate ad abbatterlo;
- nel quadro della promozione e dello sviluppo dell'integrità nel settore pubblico, speciale rilievo assume la valorizzazione di codici di condotta, l'introduzione di più specifiche ipotesi di incompatibilità, la regolamentazione dei conflitti di interesse, una disciplina volta a rendere trasparente l'attività di rappresentazione degli interessi (c.d. *lobby*), il rafforzamento della responsabilità disciplinare oltre che dei livelli di trasparenza. Ed ancora un'adeguata tutela di chi denuncia i fenomeni corruttivi, c.d. *whistleblower*; a tali misure deve accompagnarsi la promozione della cultura della legalità nell'attività amministrativa e dell'etica pubblica, tanto in sede di selezione del personale quanto nella fase dell'aggiornamento e della specializzazione, avendo particolare riguardo a coloro che operano nei settori più esposti al rischio corruzione;
- nella prospettiva di un'efficace politica di prevenzione, va esaltata anche la valorizzazione, nel contrasto alla corruzione, degli strumenti di autoregolamentazione e dei controlli;

un ruolo di primo piano in seno ad una lungimirante politica di contrasto della corruzione, va assegnato altresì alla promozione della cultura della legalità nell'attività amministrativa e dell'etica pubblica. Occorre diffondere una cultura della legalità e dell'etica pubblica, così assicurando che la corruzione sia percepita quale fenomeno riprovevole ed i corrotti quali soggetti che, avendo tradito la fiducia riposta negli agenti pubblici, meritano un severo discredito sociale;

- l'attività di promozione deve essere condotta, quindi, con speciale riferimento al personale pubblico (soprattutto tra chi opera nei settori più esposti al rischio corruzione), sia nella fase della selezione sia in quella dell'aggiornamento e della specializzazione;

Considerato:

- altresì, che la corruzione è stata ben definita come il "*reato degli infedeli*", cioè il tradimento da parte di coloro che dovrebbero curare il bene pubblico e che, invece, consentono un accesso a benefici pubblici non dovuti in cambio di denaro o di altre personali utilità;
- che si tratta di un fenomeno è diffuso a livello globale ed assai risalente nel tempo, che tuttavia si è profondamente modificato ed ampliato nelle società attuali in cui le pubbliche amministrazioni sono forti produttrici di reddito;
- che la corruzione è un fenomeno spesso identificato con il clientelismo o con la cattiva amministrazione. Invero, sebbene si tratti di fenomeni teoricamente distinti, è innegabile che gli stessi spesso interferiscono o sono l'uno effetto dell'altro;
- che la corruzione pesa in modo gravissimo sul sistema amministrativo e sociale del Paese. E ciò, sebbene la situazione di fatto della corruzione in Italia non sia facilmente definibile, poiché, per sua natura, il fenomeno prolifera nella segreta collusione tra corrotto e corruttore, con la conseguenza che qualsiasi statistica non presenta elementi di certezza. Al riguardo, bisogna però distinguere tra i dati giudiziari relativi all'incidenza penale del fenomeno e quelli sulla percezione della corruzione;

Mane

Mane

- che i dati sulla percezione della corruzione indicano la pervasività del fenomeno: una pervasività oscura e difficilmente quantificabile, ma tale comunque da evidenziare un fenomeno ben più vasto di quanto accertato in sede giudiziaria;
- che l'Unione Europea, consapevole del danno che la corruzione produce sullo sviluppo economico e sociale, ha di recente stimato che il costo complessivo annuo della corruzione sarebbe di 120 miliardi di euro, equivalente all'1% del PIL. Tale dato è però ampiamente incerto proprio per la difficile emersione del fenomeno, che, per sua natura, comporta un patto omertoso tra corrotto e corruttore;
- che, al dato reale dovuto al numero dei reati compiuti si deve associare il dato relativo alla "percezione" del fenomeno corruttivo, che segnala come i cittadini avvertono il fenomeno al di là dei dati statistici;
- che i dati più preoccupanti emergono dalle relazioni annuali della Corte dei conti, che evidenziano una costante crescita del fenomeno corruttivo. Nella relazione del Procuratore generale sull'anno 2011 si rileva, infatti, amaramente che " ... quella contro la corruzione, latamente intesa, rappresenta davvero un'impari battaglia: basti pensare che a fronte del costo plurimiliardario del fenomeno ..., la Corte dei conti nel 2011 è riuscita ad infliggere condanne in primo grado per soli 75.254.141,70 euro (danno patrimoniale pari ad euro 73.619.459,63 + 1.634.682,07 euro per danno all'immagine), mentre in sede d'appello sono state definitivamente confermate condanne per l'importo di euro 15.050.803,58 (danno patrimoniale pari ad euro 13.189.771,21 + 1.862.032,37 euro per danno all'immagine) relative a giudizi trattati negli anni precedenti ... ";

che la corruzione non è mai un fenomeno isolato, ma è sempre collegata ad altri fattori che, congiuntamente, definiscono quel che si usa chiamare la *governance*, ovvero, il sistema complessivo di governo, che identifichiamo con l'insieme delle sue istituzioni, relazioni reciproche, ed azioni. La corruzione è un elemento all'interno di relazioni sistemiche tra le diverse componenti della *governance*; questo a sua volta si riflette nelle caratteristiche che devono avere le politiche tese a combatterla. Le politiche anticorruzione in senso stretto, che ambiscono ad eliminare i comportamenti corrotti senza interrogarsi riguardo alle sempre complesse relazioni di *governance* al cui interno emergono, sono destinate al fallimento. Per avere possibilità di successo, esse devono tenere presente il quadro generale all'interno del quale emerge il fenomeno corruttivo;

Rilevato:

- che il settore della sanità è inevitabilmente tra quelli maggiormente esposti al rischio di corruzione, per ovvie ragioni di ordine finanziario. Da un lato, infatti, si tratta di uno dei settori più rilevanti in termini di spesa pubblica, la cui consistenza si è accresciuta negli ultimi due decenni, come dimostra l'aumento significativo della spesa regionale rispetto a quella dello Stato e degli enti locali. Dall'altro, rispetto ad altri settori altrettanto importanti in termini finanziari, ma nei quali prevale la spesa da stipendi o pensioni (come l'istruzione e la previdenza), la sanità è caratterizzata da una spesa meno rigida, in quanto particolarmente segnata dagli acquisti di beni e servizi. Si tratta, dunque, di un settore in cui grandi quantità di denaro vengono gestite da decisioni amministrative, che si rinnovano frequentemente, dunque esposte ai tentativi di condizionamento illecito, che possono assumere varie forme: spese inutili, contratti conclusi senza gara, gare svolte in modo illegale, assunzioni e inquadramenti illegittimi, falsità e irregolarità nella prescrizione di farmaci e simili, inadempimenti e irregolarità nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura di beni;
- che l'analisi strutturale della spesa sanitaria regionale e più generalmente quella dell'intero sistema, stante il richiamato rischio di corruzione, per ragioni di ordine finanziario, appalesa la necessità di una attenta promozione della cultura della legalità e dell'etica pubblica anche in questo settore. È importante, quindi, che la disciplina normativa e gli assetti organizzativi del settore consentano di prevenire il rischio in esame. Da questo punto di

None

None

vista, gli aspetti, che meritano, tra gli altri, di essere considerati per la presenza di disfunzioni, sono i seguenti: a) le regole di comportamento del personale; b) il sistema dei controlli; c) gli acquisti; d) i pagamenti;

- che, in particolare, quanto al sistema dei controlli nelle aziende sanitarie, esso è ovviamente cruciale ai fini della prevenzione della corruzione. A questo riguardo, una forma di controllo che merita certamente di essere valorizzata, è quella della trasparenza, che consente un controllo diffuso da parte di cittadini e utenti, in forma individuale e associata, sull'uso delle risorse pubbliche e sui risultati dell'attività svolta;
- che, quanto agli acquisti da parte delle amministrazioni sanitarie, anche in questa prospettiva, la trasparenza nei procedimenti di spesa è un ottimo modo per consentire un controllo diffuso, azionare eventuali forme di responsabilità, indurre le amministrazioni a fare economie e prevenire sprechi e malcostume;
- che un ulteriore problema, che può facilmente generare corruzione, è quello dei pagamenti delle aziende sanitarie, determinato *in primis* dagli squilibri finanziari di molti sistemi sanitari regionali e della riduzione delle risorse, che conduce molte aziende a trovarsi spesso nell'impossibilità di pagare tempestivamente i propri fornitori, come le strutture convenzionate e le farmacie, aprendo spesso la strada all'arbitrio degli amministratori, su cui si innesta facilmente la corruzione. Cruciale è sotto questo profilo l'organizzazione e la tracciatura del ciclo passivo. In questo contesto va anche rimarcato come spesso gli operatori privati, per far fronte alle obbligazioni connesse alla loro attività, sono costretti a monetizzare i loro crediti rivolgendosi a società di *factoring* che riescono a lucrare – in relazione all'entità spesso significativa dei crediti vantati – cospicui guadagni. A parte il rischio – certo non marginale – che dietro società di questo tipo, che non siano diretta emanazione di istituti bancari, possano celarsi operazioni di riciclaggio di denaro di illecita provenienza, la gestione dei crediti può essere essa stessa fonte di rapporti non chiari con la pubblica amministrazione. Giova al riguardo chiarire che, senza alcun dubbio, il *factor* svolge una duplice funzione: a) di servizio in favore delle imprese che in molti casi preferiscono delegare un operatore specializzato per la riscossione dei crediti maturati nei confronti delle aziende sanitarie (attraverso la cessione *pro-soluto*); b) di finanziamento in favore del sistema pubblico, creando una sorta di "cuscino" la cui assenza porterebbe al fallimento le imprese minori e all'abbandono dal mercato di quelle maggiori (in Grecia alcuni farmaci essenziali sono scomparsi dal mercato). E tuttavia, entità particolarmente forti dal punto di vista finanziario possono creare rapporti preferenziali con singoli funzionari o dipendenti deputati all'erogazione delle risorse, riuscendo a farsi pagare in tempi più brevi, in tal modo lucrando sul piano degli interessi prededotti e creando un canale privilegiato che consente loro, in prospettiva, di diventare monopolisti del settore a scapito dei singoli imprenditori privati. In conclusione, il *factoring* rischia di diventare una sorta di mediazione necessaria che incide sui ricavi delle aziende private – potendo anche indirettamente avere influenza sul livello delle prestazioni erogate – ed attribuisce ad entità esterne a quelle che dovrebbero essere le parti di un rapporto bilaterale un ruolo determinante di interlocuzione con la pubblica amministrazione. In questo quadro, è bene che vi siano regole chiare e trasparenti, che consentano di contemperare le diverse esigenze di funzionamento, individuando i pagamenti da effettuare prioritariamente e le regole per gli altri;
- che la sanità è, dunque, uno dei settori dove corruzione e malaffare possono trovare una sede privilegiata, visto che essa costituisce uno dei maggiori centri di spesa;
- che i dati esperienziali di comune divulgazione, peraltro, indicano – a livello nazionale – che la corruzione non è confinata tra acquisti e appalti, ma inquina anche l'accesso alle cure, con la possibile compromissione, addirittura, del diritto costituzionale alla salute. E ciò, in un contesto in cui è del tutto evidente che la sostenibilità di un sistema sanitario non dipende solo dalla economia, ma anche dalla trasparenza amministrativa, dalla deontologia del lavoro, dall'etica della responsabilità di chi, a qualsivoglia titolo, è chiamato a tutelare un bene primario;

Nome *Nome*

Valutato:

- che, con legge regionale n. 16 del 28 novembre 2008, il Consiglio Regionale della Campania ha adottato le misure finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale, previsti dal Piano di Rientro dal Disavanzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 460/2007, adottata a seguito dell'Accordo sottoscritto – ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 – tra il Presidente della Regione Campania ed i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze;
- che in particolare il comma 1, lett. a) dell'art. 2 della predetta legge definisce gli ambiti territoriali delle Aziende Sanitarie Locali in ragione delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio prevedendo un'Azienda per provincia;
- che con successiva Delibera di Giunta Regionale n. 505 del 20 marzo 2009 sono state costituite le nuove Aziende Sanitarie Locali – tra cui questa A.S.L. NA3Sud – e ne sono stati definiti gli ambiti territoriali;
- che, in particolare, questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stata costituita a seguito della estinzione dei soggetti giuridici preesistenti A.S.L. Napoli 4 e A.S.L. Napoli 5;
- che – anche per effetto di successivi provvedimenti – la Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è allo stato costituita dagli ambiti territoriali di una pluralità di comuni della fascia costiera meridionale della provincia di Napoli, del comprensorio vesuviano e nolano;

che – per effetto della Delibera della Giunta Regionale n. 751 in data 21 dicembre 2012 – la sede legale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud è stabilita nel Comune di Torre del Greco (Na), Via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi);

che i preesistenti soggetti giuridici confluiti in questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, vale a dire la ex A.S.L. Napoli 4 e la ex A.S.L. Napoli 5, sono state, negli anni decorsi, destinatarie di attività ispettive, ai sensi della normativa antimafia, da parte di apposite commissioni di accesso e che, addirittura, nel caso della ex A.S.L. Napoli 4, le predette attività ispettive ne determinarono lo scioglimento ai sensi della normativa antimafia;

- che questa Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ha competenza territoriale su un vasto comprensorio notoriamente ad elevata incidenza criminale ed in cui è insediata ed operante una pericolosa criminalità organizzata;
- che esiste certamente un rapporto perverso tra corruzione e criminalità organizzata, che, pur essendo due fenomeni teoricamente distinti, sono tuttavia di fatto profondamente connessi. La corruzione è infatti certamente uno degli elementi su cui si fonda l'azione della criminalità organizzata. È evidente che, nei territori ad alto rischio criminale, la corruzione diventi uno strumento utilizzabile per accrescere la pressione mafiosa, inquinando gli atti delle amministrazioni pubbliche. Gli studi sull'argomento dimostrano infatti che le mafie sono oggi diventate imprenditrici, entrando direttamente nel circuito economico e delle commesse pubbliche. L'infiltrazione negli appalti pubblici avviene in maniera differenziata: talora senza partecipare direttamente alle gare, si impongono guardiane o lavori in subappalto, talaltra la criminalità imprenditrice partecipa direttamente alla gara pubblica con azioni tese ad estromettere gli altri imprenditori. Le analisi dimostrano però che permane anche un altro modo di introdursi nell'azione amministrativa, che è proprio quello della collusione con la politica e la burocrazia: è il fertile terreno della corruzione, in cui la forza economica e intimidatrice della criminalità organizzata collude o si impone alle amministrazioni pubbliche. Gli indicatori in questo senso sono univoci e dimostrano lo stretto rapporto tra mafie e corruzione. Nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, il Procuratore generale della Corte dei conti ricorda come il rapporto dell'*Economic Index forum* indichi nella corruzione e nella criminalità organizzata i maggiori ostacoli allo sviluppo economico del Paese e, soprattutto, del Mezzogiorno. Tutte le analisi

None

None

confermano che la lotta alla corruzione costituisce un segmento significativo delle politiche contro la criminalità organizzata, soprattutto contrastando — anche a livello di opinione pubblica — quel *milieu* di illegalità diffusa, che costituisce terreno fertile di crescita della criminalità organizzata;

Visto:

- che in data 25 gennaio 2013 è stata diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare n. 1/2013, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- che la predetta circolare:
 - ❖ segnala che la recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha rafforzato i poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prevedendo la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti;
 - ❖ evidenzia che l'art. 1 c. 4 della L. n. 190/2012 attribuisce " ... un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da a) ad e) del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell' "attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T. ... ";
 - ❖ sottolinea che " ... le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:
 - il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
 - il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
 - la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. ... ";
 - ❖ si pone " ... l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione ... ", specificando che ulteriori " ... indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari. ... ";
 - ❖ rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), che ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A.. Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34bis, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221);

Nome *Nome*

- ❖ richiama l'attenzione - nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.) - sulla necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione;
- ❖ illustra che la legge n. 190/2012 " ... non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. ...";
- ❖ chiarisce che " ... Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge,(omissis)". Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative. ...";
- ❖ sottolinea - quanto al responsabile della prevenzione della corruzione - che la " ... L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, "di norma", nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative. La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati. ...";
- ❖ specifica - in relazione ai termini ed alla competenza per la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché ai requisiti, alla durata ed al trattamento dell'incarico - che la " ... legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente. Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo. La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo

Me

Me

livello. In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari art. 19, commi 5 bis e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. E' in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione. Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza. Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione. Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che - come si vedrà di seguito - la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo. Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti. La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla l. n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile ex lege n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un "persecutore" ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione "filtro" per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti. In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta. Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti. La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede. I rilevanti compiti e funzioni e la

PROVVISORIA

None None

consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato. Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile "è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.". La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, "svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.". L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina.";

- ❖ prevede la possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione. È infatti attestato che " ... Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione. Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.";
- ❖ affronta la problematica delle risorse a disposizione del responsabile, specificando che, considerato " ... il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.";
- ❖ rappresenta – quanto alle funzioni ed ai compiti del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché alla sua responsabilità – che la " ... legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione. Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:
 - elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8.); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1; definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8.);
 - verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);

Meze

Meze

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento. In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che "La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.". La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi. Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano."

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, "La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi."

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste "in caso di ripetute violazioni del piano", nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare "per omesso controllo". ...";

- ❖ si occupa, infine, della problematica del raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione, chiarendo che lo "... svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

- l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma 9, lett. f), della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.". Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento. Ciò detto, il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. Come noto, la C.I.V.I.T. ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4.). In particolare, si tratta del dirigente "che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo

Nome

Nome

di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità ." (cit.). E' necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione e - in presenza dei requisiti - la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente. Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto. Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.". E' opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in l. n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-bis), 1-ter) e 1-quater) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale "1-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 1-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. 1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.". Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione. Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte etop-down per la successiva fase di verifica ed applicazione. Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità

Neme

Neme

previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione. ...";¹

si propone, in questa prima fase e nelle more della predisposizione del piano aziendale di prevenzione della corruzione, tenuto anche conto della complessità della organizzazione aziendale e dei molteplici ambiti di attività – amministrativa e sanitaria – ad essa riconducibili:

- **che**, al fine di assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Azienda, **sia richiamata l'attenzione dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, sulle prescrizioni della L. n. 190/2012 e sui relativi adempimenti e la pertinente tempistica;**
- **che gli stessi Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, siano chiamati a concorrere – con il responsabile della prevenzione della corruzione – nella individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;** e ciò, in quanto la legge n. 190/2012 prevede che siffatta individuazione sia operata dal responsabile della prevenzione della corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- **che i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, siano chiamati a concorrere – con il responsabile della prevenzione della corruzione – nella individuazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;** e ciò, in quanto – ai sensi della legge *de qua* e sulla base dei criteri ivi indicati – gli stessi dipendenti devono essere destinatari di specifiche procedure per la selezione e la formazione, oltre a essere sottoposti a peculiari procedure di rotazione degli incarichi;
- **che sia richiamata l'attenzione dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, sulle prescrizioni della legge n. 190/2012 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;**

¹ è utile evidenziare che per la redazione della sinora illustrata "parte istruttoria" della proposta che segue ci si è avvalsi: a) del testo vigente della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; b) di pubblicazioni scientifiche sul fenomeno della corruzione, tra cui *in primis* e soprattutto il "Rapporto" recentemente pubblicato dalla "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione", insediata dal Ministro per la pubblica amministrazione; c) della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Nome

Nome

→ che sia richiamata l'attenzione del Direttore del Servizio Centrale G.R.U. sulle previsioni e sulla tempistica di cui alla L. n. 190/2012 in ordine:

a) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1 comma 42, lettera a) della legge n. 190/2012, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 comma 44 della legge n. 190/2012;

→ che sia richiamata l'attenzione dei Responsabili dei Servizi Centrali G.R.U. e G.E.F. su quanto specificato nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nella parte in cui si illustra che, in considerazione del " ... *delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.* *l'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione. ...* "; e ciò, anche tenuto conto delle consistenti responsabilità che la legge riconduce al responsabile della prevenzione della corruzione;

❖ che sia richiamata l'attenzione dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, sulla necessità – prescritta nella citata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica – che sia assicurato un costante raccordo tra il responsabile della prevenzione della corruzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione, tra cui *in primis* il Responsabile della trasparenza: è infatti ivi chiarito che lo " ... *svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:*

- *l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;*
- *le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto. ...*";

→ che sia richiamata l'attenzione del Direttore del Servizio Centrale Formazione ed Aggiornamento Professionale sulla necessità che nel c.d. piano formativo aziendale siano inseriti corsi di

Alme *Alme*

formazione sui temi dell'etica e della legalità, specificamente dedicati *in primis* ai dipendenti addetti alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;


→ che gli stessi Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, siano formalmente individuati quali **“Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione”**. Infatti, come visto, la menzionata circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica prevede la possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione. È infatti ivi attestato che “ ... *Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. ...*”;

ATTENZIONE CAI
che sia richiamata l'attenzione del Direttore del Servizio Centrale G.R.U. su quanto attestato nella ripetuta circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica nella parte in cui si chiarisce che “ ... *Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinché sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. ...*”.

====ooo0ooo====

Nel consueto spirito pienamente collaborativo, si resta in attesa delle determinazioni che si riterrà opportuno adottare ed a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento od approfondimento, eventualmente ritenuti ancora necessari, in ordine alla presente “preliminare ipotesi di lavoro”.

Il Responsabile
della prevenzione della corruzione
Dirigente Amministrativo
(dott. Raffaele Iezza)



Il Responsabile della prevenzione della corruzione
C.so Alcide De Gasperi n.167 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)
sisp.amm@pec.aslnapoli3sud.it

Prot. 6 /R.P.d.C. in data 6 febbraio 2013

Al Direttore Generale

e, per conoscenza

Al Direttore Sanitario

**Al Direttore
del Servizio Relazioni con il Pubblico
(nella qualità di Responsabile della trasparenza)**

S E D E

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – prospetti riepilogativi, pubblicati sul sito della CiVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione).


Ad integrazione della pregressa corrispondenza – in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 31 in data 28 gennaio 2013 – si trasmettono, per opportuna conoscenza, due prospetti riepilogativi, pubblicati sul sito della CiVIT (Autorità Nazionale Anticorruzione), nei quali sono individuati, con l'indicazione, ove previsti, dei relativi termini:

- a) gli adempimenti che la legge pone a carico, rispettivamente, del Governo, del Ministro della funzione pubblica, del Dipartimento della funzione pubblica, della CiVIT, dei responsabili della prevenzione della corruzione, degli OIV, dell'AVCP, della Corte dei conti e dei prefetti;
- b) gli obblighi delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti previsti dalla legge.

Sul sito medesimo è precisato che – in attesa della definitiva approvazione del Decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35 della L. n. 190/2012 – i prospetti non riguardano gli adempimenti in tema di pubblicità e trasparenza.

Nel consueto spirito collaborativo, si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore approfondimento, eventualmente ritenuto ancora necessario.

**Il Responsabile
della prevenzione della corruzione
Dirigente Amministrativo
(dott. Raffaele Iezza)**



Legge n. 190/2012

1. Obblighi e iniziative previsti dalla legge e relativi termini; Governo, Ministro della Funzione Pubblica, Dipartimento della Funzione Pubblica, CIVIT, Responsabile della prevenzione della corruzione, OIV, AVCP, Corte dei Conti e Prefetto.

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	GOVERNO			
1.1		DPCM di istituzione e disciplina del Comitato interministeriale Adozione del DPCM di istituzione e disciplina del Comitato interministeriale previsto dall'art. 1, co. 4.	-	Art. 1, co. 4
1.2	COMITATO INTERMINISTERIALE	Linee di indirizzo Adozione delle Linee di indirizzo per l'attività del DFP.	-	Art. 1, co. 4
1.3	GOVERNO	Delega pubblicità e trasparenza Decreto legislativo per il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, secondo i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge. N.B. Problema del coordinamento con l'art. 18	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 190/2012 (28 maggio 2013)	Art. 1, co. 35

None

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.4		<p>del d.l. n. 83/2012 ("Misure urgenti per la crescita del Paese")</p> <p>Delega incarichi dirigenziali</p> <p>Decreti legislativi sulla disciplina dei casi di non conferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali nelle p.a. di cui all'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 165/2001 e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle p.a. o di gestione di servizi pubblici.</p>	<p>Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012</p> <p>(28 maggio 2013)</p>	<p>Art. 1, co. 49</p>
1.5	GOVERNO	<p>Delega illeciti e sanzioni disciplinari sui termini dei procedimenti amministrativi</p> <p>Decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, secondo principi e criteri direttivi indicati dalla legge.</p>	<p>Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012</p> <p>(28 maggio 2013)</p>	<p>Art. 1, co. 48</p>
1.6		<p>Codice di comportamento</p> <p>Decreto del Presidente della Repubblica (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per la p.a. e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata) per la definizione di un codice di comportamento dei dipendenti delle p.a.</p>	<p>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 190/2012</p> <p>(28 maggio 2013)</p>	<p>Art. 1, co. 44</p>

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.7	<p>Delega incarichi vietati ai dipendenti p.a.</p> <p>Regolamenti (su proposta del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati) per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle p.a. di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001.</p>	-	Art. 1, co. 42, lett. a)
1.8	<p>Decreti in materia di trasparenza</p> <p>Decreti (del Ministero per la p.a. e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata) per individuare le informazioni rilevanti e le modalità di pubblicazione ai fini degli obblighi di trasparenza (co. 15 e 16) nonché le indicazioni per l'applicazione degli obblighi di posta certificata e di accessibilità alle info della p.a. (commi 29 e 30).</p> <p>Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).</p>	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. n. 190/2012 (28 maggio 2013)	Art. 1, co. 31
1.9	<p>Intese per attuazione della legge</p> <p>Definizione, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, degli adempimenti (con l'indicazione dei relativi termini) delle regioni e delle province autonome di Trento e di</p>	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012 (29 marzo 2013)	Art. 1, co. 60

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	GOVERNO	<p>Bolzano e degli enti locali nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti all'attuazione delle disposizioni della L. n. 190/2012, con particolare riguardo: a) alla definizione, parte di ciascuna p.a., del piano triennale e alla sua trasmissione alla regione e al DFP;</p> <p>b) all'adozione di norme, da parte di ciascuna p.a., di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;</p> <p>c) all'adozione, da parte di ciascuna p.a., del codice di comportamento.</p>		
1.10		<p>Intese per attuazione della legge</p> <p>Definizione, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.</p>	Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012 (29 marzo 2013)	Art. 1, co. 61

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADDEBITAMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
2.	DFP			
2.1		Predisporre il Piano nazionale anticorruzione	-	Art. 1, co. 4, lett. c)
2.2		Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e di contrasto della corruzione dell'illegalità nella p.a. Rotazione dirigenti	-	Art. 1, co. 4, lett. a)
2.3		Promuove e definisce norme e metodologie per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali.	-	Art. 1, co. 4, lett. b)
2.4	DFP	Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L. n. 190/2012.	-	Art. 1, co. 4, lett. d)
2.5		Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti ed evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi.	-	Art. 1, co. 4, lett. e)
2.6		Le funzioni da n. 2 a n. 2.5 sono esercitate anche secondo Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con DPCM.	-	Art. 1, co. 4
2.7		Piano triennale di prevenzione della corruzione Riceve dalle p.a. il Piano triennale di prevenzione della corruzione, adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 marzo 2013.	Il termine originariamente previsto al 31 gennaio 2013 è stato differito al 31 marzo 2013 dalla L. n. 221/2012 di conversione del D.l. n. 179/2012.	Art. 1, co. 8

2.8	<p style="text-align: center;">DFP</p>	<p>Dati inerenti posizioni dirigenziali</p> <p>Riceve, per il tramite degli OIV, tutti i dati utili (tra i quali i titoli e i <i>curricula</i>) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; i detti dati confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento sull'utilizzo del lavoro flessibile redatta ai sensi dell'art. 36, co. 3 del d.lgs. n. 165/2001. I detti dati vengono trasmessi alla CIVIT.</p>	<p>N.B. Il 24.01.2013, sul sito web istituzionale del DFP, si legge che: "In riferimento agli adempimenti ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, commi 39 e 40, della l. n. 190/2012, si comunica che è in corso di implementazione un sistema di rilevazione telematica dei dati che sarà reso accessibile sul sito istituzionale del DFP nella prima settimana del mese di marzo 2013". Nello stesso termine "sarà predisposta apposita circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all'adempimento previsto."</p>	Art. 1, co. 39 e 40
2.9		<p>Dichiarazioni e dati inerenti incarichi e consulenze</p> <p>Riceve dalle p.a. – in via telematica – comunicazioni inerenti gli incarichi (oggetto, compenso) conferiti anche a titolo gratuito. (art. 53, co. 12, d.lgs. n. 165/2001)</p>	<p>Nel termine di 15 giorni dal conferimento dell'incarico</p>	Art. 1, co.42, lett. f)

2.10		<p>Riceve la dichiarazione delle p.a. di non aver conferito o autorizzato incarichi, anche a titolo gratuito, nell'anno precedente. (art. 53, co. 12, d.lgs. n. 165/2001)</p>	Entro il 30 giugno di ciascun anno	Art. 1, co. 42, lett. f)
2.11	DFP	<p>Riceve dalle p.a. - in via telematica - la dichiarazione dei compensi riguardanti gli incarichi, relativi all'anno precedente. (art. 53, co. 13, d.lgs. n. 165/2001)</p>	Entro il 30 giugno di ciascun anno	Art. 1, co. 42, lett. g)
2.12		<p>Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicati al DFP nonché quelle pubblicate dalle amministrazioni nelle proprie banche dati accessibili al pubblico sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto. (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p>	Entro il 30 giugno di ciascun anno	Art. 1, co. 42, lett. i)
2.13		<p>Comunicazioni alla Corte dei Conti</p> <p>Il DFP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle p.a. che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni relative a consulenze e incarichi. (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p>	Entro il 31 dicembre di ciascun anno	Art. 1, co. 42, lett. i)

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADDEBIAMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
3.1		Approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal DFP.	-	Art. 1, co. 2, lett. b)
3.2		Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali e internazionali competenti.	-	Art. 1, co. 2, lett. a)
3.3		Analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto.	-	Art. 1, co. 2, lett. c)
3.4	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le p.a. di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico.	-	Art. 1, co. 2, lett. d)
3.5		Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del co. 16 <i>ter</i> , introdotto dal co. 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012 (incompatibilità dipendenti pubblici).	-	Art. 1, co. 2, lett. e)

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	CIVIT-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	<p>Poteri Vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle p.a. ai sensi dei commi 4 (<i>compiti del DFP</i>) e 5 (<i>compiti e adempimenti delle p.a. centrali</i>) dell'art. 1 della L. n. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza previste dai commi da 15 a 36 e dalle disposizioni vigenti. Per l'esercizio di tali funzioni, la CIVIT esercita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poteri ispettivi (richiesta notizie e informazioni); - ordina l'adozione o la rimozione di atti o provvedimenti; - dà notizia, insieme alle p.a. interessate, sul proprio sito istituzionale dei provvedimenti adottati. <p>Relazione al Parlamento</p> <p>Riferisce al Parlamento, presentando una relazione sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.</p>	-	Art. 1, co. 2, lett. f) Art. 1, co. 3
3.6	CIVIT-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
3.7			Entro il 31 dicembre di ciascun anno	Art. 1, co. 2, lett. g)

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			
3.8		<p>Informazioni sugli obblighi di trasparenza</p> <p>Riceve dalle p.a. – in via telematica – le informazioni pubblicate dalle stesse ai sensi dei commi 15 e 16 (<i>obblighi di trasparenza</i>) della L. n. 190/2012.</p>	-	Art. 1, co. 27
3.9	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	<p>Informazioni su posizioni dirigenziali</p> <p>Riceve dal DFP, per le finalità di cui ai commi a l a 14 di cui all'art. 1 della L. n. 190 (<i>prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità</i>), tutti i dati utili (tra i quali i titoli e i <i>curricula</i>) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; i detti dati confluiscono nella Relazione annuale al Parlamento sull'utilizzo del lavoro flessibile redatta ai sensi dell'art. 36, co. 3 del d.lgs. n. 165/2001.</p>	<p>N.B. Il 24.01.2013, sul sito web istituzionale del DFP, si legge che: "In riferimento agli adempimenti ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, commi 39 e 40, della l. n. 190/2012, si comunica che è in corso di implementazione un sistema di rilevazione telematica dei dati che sarà reso accessibile sul sito istituzionale del DFP nella prima settimana del mese di marzo 2013".</p> <p>Nello stesso termine "sarà predisposta apposita</p>	Art. 1, co. 39 e 40

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
3.	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all'adempimento previsto."	
3.10	CIVIT- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	<p>Criteri, linee guida e modelli di codici di comportamento</p> <p>Definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione per l'adozione da parte delle singole amministrazioni, che integrano e specificano il Codice di comportamento approvato con D.P.R. (art. 54, co. 5 d.lgs. n. 165/2001)</p>	-	Art. 1, co. 44

Soggetti interni alle ~~single~~ ~~amministrazioni~~

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
1.2	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Proposta per l'adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione	In tempi utili per l'adozione del piano triennale da parte delle pp.aa. entro il 31 gennaio di ogni anno N. B. : Il termine originariamente previsto al 31 gennaio 2013 è stato differito al 31 marzo 2013 dalla L. n. 221/2012 di conversione del D.l. n. 179/2012.	Art. 1, co. 5, lett. a) e co. 8
1.3		Definisce - in collaborazione con la SSSPA - procedure appropriate per selezionare e formare (ai sensi del co. 10) i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione.	Entro il 31 gennaio di ogni anno N. B. : Il termine originariamente previsto al 31 gennaio 2013 è stato differito al 31 marzo 2013 dalla L. n. 221/2012 di	Art. 1, co. 8

	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE			
1.4		<p>Publica sul sito web della p.a. una relazione recante i risultati dell'attività svolta.</p>	conversione del D.l. n. 179/2012.	
1.6		<p>Trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico della p.a.</p>	Entro il 15 dicembre di ogni anno	Art. 1, co. 14
1.7	RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	<p>Altre funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>Il responsabile per la prevenzione della corruzione provvede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e a proporre l'eventuale modifica; - alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, della rotazione degli incarichi; - ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione della SSPA. 	Entro il 15 dicembre di ogni anno	Art. 1, co. 14
				Art.1, co. 10 (lett. a-c)



	SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	TERMINI	RIFERIMENTI NORMATIVI
2.	OIV			
2.1	OIV	<p>Comunicazione dati incarichi dirigenziali</p> <p>Gli OIV comunicano al DFP tutti i dati utili - inclusi titoli e <i>curricula</i> – a rilevare le posizioni dirigenziali senza procedure pubbliche di selezione.</p>	<p>N.B. Il 24.01.2013, sul sito web istituzionale del DFP, si legge che: "In riferimento agli adempimenti ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, commi 39 e 40, della l. n. 190/2012, si comunica che è in corso di implementazione un sistema di rilevazione telematica dei dati che sarà reso accessibile sul sito istituzionale del DFP nella prima settimana del mese di marzo 2013".</p> <p>Nello stesso termine "sarà predisposta apposita circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa</p>	Art. 1, co. 39 e 40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| | | | | |
|-----|-----|--|--|---------------------|
| 2.2 | OIV | Parere su codice di comportamento
Gli OIV esprimono un parere alla p.a. che definisce un proprio codice di comportamento .
(art. 54, co 5, d.lgs. n. 165/2001) | all'adempimento previsto."
Approvazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 190/2012.
(28 maggio 2013) | Art. 1, co. 44 e 45 |
|-----|-----|--|--|---------------------|



AVCP

| | SOGGETTI | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|-----|----------|---|--|---|
| 3. | AVCP | | | |
| 3.1 | AVCP | <p>Redazione di uno schema tipo per la pubblicazione delle informazioni sui costi, raccolta e pubblicazione sul proprio sito web</p> <p>Le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'AVCP, che cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web al fine di consentire un'agevole comparazione.</p> | <p>Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 190/2012, con uno o più decreti del Ministero per p.a. e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata, sono individuate le informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dei co. 15 e 16 (<i>obblighi di trasparenza</i>.) Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al d.lgs. n. 163/2006.</p> | <p>Art. 1, co. 15</p> |
| 3.2 | | <p>Publicazione informazioni in tema di trasparenza e comunicazione p.a. inadempiimenti alla Corte dei Conti</p> <p>L'AVCP pubblica una serie di informazioni, con riferimento ai procedimenti di cui al co. 16, lett. b) (scelta del contraente), trasmesse – secondo le modalità individuate dall'AVCP – dalle p.a. (che hanno provveduto anche a pubblicare sul proprio sito):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la struttura proponente; - l'oggetto del bando; - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; | <p>(28 maggio 2013)</p> <p>Entro il 31 gennaio di ciascun anno</p> <p>N. B. : Il termine</p> | <p>Art. 1, co. 31 (delega decreti anche per co. 16) Art. 1 co. 32</p> |

| SOGGETTI | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI
NORMATIVI |
|----------|---|---|---|
| 3. | AVCP | originariamente previsto al 31 gennaio è stato differito al 31 marzo 2013 dall'art. 1, co. 418 della L. n. 228/2012. | |
| 3.3 | <ul style="list-style-type: none"> - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate. <p>L'AVCP individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.</p> | Entro il 30 aprile di ciascun anno | N. B.: Il termine originariamente previsto al 30 aprile è stato differito al 30 giugno 2013 dall'art. 1, co. 418 della L. n. 228/2012. |
| 3.4 | L'AVCP trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle p.a. che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto in parte, le informazioni di cui sopra in formato digitale aperto. | | |

10/05/2012

| SOGGETTI | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI
NORMATIVI |
|----------|--|--|--------------------------|
| 4. | CORTE DEI CONTI | | |
| 4.1 | <p>Comunicazioni di cui è destinataria la Corte dei Conti</p> <p>Riceve dal DFP l'elenco delle p.a. che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni relative a consulenze e incarichi.
(art. 53. co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p> | Entro il 31 dicembre di ciascun anno | Art. 1, co. 42, lett. i) |
| 4.2 | <p>CORTE DEI CONTI</p> <p>Riceve dall'AVCP l'elenco delle p.a. che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni, in formato digitale aperto, relative ai procedimenti di cui al co. 16, lett. b) (scelta del contraente), trasmesse dalle p.a. (che hanno provveduto anche a pubblicare sul proprio sito) e inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la struttura proponente; - l'oggetto del bando; - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate. | Entro il 30 aprile di ciascun anno

N. B. : Il termine originariamente previsto al 30 aprile è stato differito al 30 giugno 2013 dall'art. 1, co. 418 della L. n. 228/2012. | Art. 1, co. 32 |



| | SOGGETTI | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI
NORMATIVI |
|------------|-----------------|--|----------------|----------------------------------|
| 5. | PREFETTO | | | |
| 5.1 | PREFETTO | <p>Supporto tecnico e informativo ai fini della predisposizione del piano triennale</p> <p>Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida del Piano nazionale approvato dalla CiVIT.</p> | - | Art. 1, co. 6 |

Legge n. 190/2012

2. Obblighi e iniziative delle pp.aa. e degli altri enti e soggetti previsti dalla legge

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI
NORMATIVI |
|---|--|--|--------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59):</p> <p>Tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi:
Istituti e scuole di ogni ordine e grado
Istituzioni educative
Aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni
Istituzioni universitarie
Istituti autonomi case popolari
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
L' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle p.a. (ARAN)
Le agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999
Il CONI</p> | <p>1. ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO</p> <p>Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>1.1 L'organo di indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Negli enti locali è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione</p> <p>Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione</p> <p>1.2. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, adotta il piano triennale di prevenzione della</p> | <p>Tempestivamente e comunque in modo da consentire l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione entro il termine previsto dalla legge</p> | <p>Art. 1, co. 7</p> |
| | | <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno.</p> <p>N. B.: In sede di prima applicazione il termine è stato differito al 31 marzo 2013 (D.I. n. 179/2012, convertito, con modifiche, in L. n. 221/2012)</p> | <p>Art. 1, co. 8</p> |

¹ Ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61 si prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della L. n. 190/2012, con particolare riguardo: a) alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e alla sua trasmissione alla regione interessata e al DFP; b) all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, co. 3 bis del d.lgs. n. 165/2001; c) all'adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54, co. 5 del d.lgs. n. 165/2001.

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|--|
| | <p>corruzione.</p> | | |
| | <p>Trasmissione del Piano al DFP</p> <p>1.3 L'organo di indirizzo politico trasmette il Piano triennale al DFP</p> | <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno</p> <p>N. B.: In sede di prima applicazione il termine è stato differito al 31 marzo 2013 (D.l. n. 179/2012, convertito, con modifiche, in L. n. 221/2012)</p> | <p>Art. 1, co. 8</p> |
| | <p>2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</p> | | |
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>Obblighi del responsabile della prevenzione della corruzione</p> <p>2.1 Propone all'organo di indirizzo politico l'adozione del piano.</p> <p>2.3 Definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10 (funzioni del responsabile della prevenzione), i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione.</p> <p>2.4 Verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti</p> | <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno</p> | <p>Art. 1, co. 8
Art. 1, co. 10 (lett. a-c)
Art. 1, co. 14</p> |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|---|-----------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.</p> <p>2.5 Verifica, d'intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione.</p> <p>2.6 Individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 (percorsi formativi predisposti dalla SSPA).</p> <p>2.7 Pubblica sul sito web della p.a. una relazione recante i risultati dell'attività svolta.</p> <p>2.8 Trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico della p.a.</p> <p>2.9 Riferisce sull'attività nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno.</p> | <p>Entro il 15 dicembre di ogni anno</p> | |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|---------|--------------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>3. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</p> | | |
| | <p>Coerentemente con l'organizzazione di ciascuna amministrazione sarà individuato un soggetto che provvederà agli adempimenti di seguito elencati.</p> | | |
| | <p>Definizione e trasmissione al DFP delle procedure di selezione e formazione del personale</p> | | <p>Art. 1, co. 5, lett. b)</p> |
| | <p>3.1 Ciascuna p.a. definisce e trasmette al DFP procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi la rotazione di dirigenti e funzionari.</p> | | |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|----------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>Comunicazioni al DFP²</p> <p>3.2 Ciascuna p.a. comunica al DFP, per il tramite degli OIV, tutti i dati utili (inclusi i titoli e i <i>curricula</i>) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.</p> | <p>Presumibilmente entro il 31 gennaio tenuto conto che i dati sul lavoro flessibile che confluiscono nella Relazione al Parlamento (v. di seguito) vengono inviati entro tale data.</p> <p>N.B. Il 24.01.2013. sul sito web istituzionale del DFP, si legge che: "In riferimento agli adempimenti ex art. 36, co. 3, del d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, commi 39 e 40, della l. n. 190/2012, si comunica che è in corso di implementazione un sistema di rilevazione telematica dei dati che sarà reso accessibile sul sito istituzionale del DFP nella prima settimana del mese di marzo 2013". Nello stesso termine "sarà predisposta apposita circolare esplicativa della normativa in oggetto in merito ai destinatari, alle informazioni da comunicare e ad ogni altra istruzione relativa all'adempimento previsto."</p> <p>Presumibilmente dopo il 31 dicembre, data ultima di invio dei dati</p> | <p>Art. 1, co. 39 e 40</p> |

² I commi 39 e 40 si applicano anche alle aziende e alle società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici e, pertanto, queste ultime sono destinatarie degli obblighi previsti nei punti n. 14, 15 e 16.

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|--------------------------|
| P.P.A.A. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59) | d.lgs. 165/2001. | | Art. 1, co. 39 e
40 |
| | Trasmissione alla CIVIT

3.3 Ciascuna p.a. trasmette alla CIVIT i dati utili (inclusi i titoli e i <i>curricula</i>) a rilevare le posizioni dirigenziali per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 (prevenzione della corruzione). | Entro il 31 gennaio di ogni anno | |
| | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. N. 165/2001, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, CO. 42 DELLA L. N. 190/2012

Delega incarichi vietati ai dipendenti p.a.

3.4 Individuazione incarichi vietati ai dipendenti delle p.a. di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001. (art. 53, co. 3 bis, d.lgs. n. 165/2001) | Regolamenti (su proposta del Ministro per la p.a. e la semplificazione di concerto con i Ministri interessati) per individuare incarichi vietati ai dipendenti della p.a. | Art. 1, co. 42. lett. a) |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|-------------------------------|
| PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59) | <p>Potenziale conflitto di interesse in tema di incarichi</p> <p>3.5 Nel conferimento o nell'autorizzazione a svolgere incarichi ex co. 5, 7 e 9 dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 occorre tener conto di situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
(art. 53, co. 5, 7 e 9, d.lgs. n. 165/2001)</p> | | Art. 1, co. 42, lett. b) e c) |
| | <p>Comunicazione ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici</p> <p>3.6 Erogazione del compenso per gli incarichi di cui al co. 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
(art. 53, co. 11, d.lgs. n. 165/2001)</p> | Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso | Art. 1, co. 42, lett. e) |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|---------------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>Comunicazione incarichi in via telematica</p> <p>3.7 Ciascuna p.a. che conferisce o autorizza incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunica in via telematica al DFP gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.</p> <p>La comunicazione è accompagnata da una relazione in cui sono indicate le norme in applicazione delle quali sono stati conferiti gli incarichi, le ragioni, i criteri di scelta, la rispondenza a principi di buon andamento della p.a., le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.</p> <p>Con le stesse modalità, le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
(art. 53, co. 12. d.lgs. n. 165/2001)</p> | <p>Nel termine di 15 giorni dal conferimento dell'incarico</p> <p>Entro il 30 giugno di ciascun anno</p> | <p>Art. 1, co. 42, lett. f)</p> |

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|--|---------------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>Comunicazione compensi inerenti gli incarichi</p> <p>3.8 Ciascuna p.a. di appartenenza comunica al DFP in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogate o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al co. 11 (<i>soggetti pubblici o privati</i>).
(art. 53, co. 13, d.lgs. n. 165/2001)</p> | <p>Entro il 30 giugno di ciascun anno</p> | <p>Art. 1, co. 42, lett. g)</p> |
| | <p>Attestazione dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse inerente gli incarichi</p> <p>3.9 Ciascuna p.a. rende nota nelle proprie banche dati, accessibili per via telematica, oltre che l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p> | | <p>Art. 1, co. 42, lett. h)</p> |



| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|--|--------------------------|
| PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59) | <p>Comunicazioni al DFP</p> <p>3.10 Ciascuna p.a. trasmette al DFP e pubblica in tabelle riassuntive liberamente scaricabili le informazioni relative a consulenze e incarichi nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.
(art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Il DFP trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle p.a. inadempienti alla trasmissione e alla pubblicazione, in formato digitale standard aperto, dei dati di cui sopra.
(art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001)</p> | Entro il 31 dicembre di ogni anno | Art. 1, co. 42, lett. i) |
| | <p>3.11 I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle p.a. di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi, attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività della p.a. svolta attraverso i medesimi poteri, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti, nonché il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le p.a. per i</p> | | Art. 1, co. 42, lett. l) |

Handwritten signature

| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|--|---|----------------------------|
| <p>PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59)</p> | <p>successivi tre anni e con obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati.
(art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>Codici di comportamento</p> <p>3.12 Ciascuna p.a., con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell'OIV, definisce un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art. 54, co. 1 e 2 del d.lgs. n. 165/2001.
(art. 54, co 5, d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>3.13 Sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
(art. 54, co. 6, d.lgs. n. 165/2001)</p> <p>3.14 Ciascuna p.a. verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizza attività di formazione del personale.
(art. 54, co. 7, d.lgs. n. 165/2001)</p> | <p>Il Governo definisce un codice di comportamento approvato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la p.a., previa intesa in sede di Conferenza unificata (art. 54, co. 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001).</p> <p>Approvazione dei codici di cui al co. 1 (Codice definito dal Governo) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012.
(28 maggio 2013)</p> <p>La CIVIT definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione (art. 54, co. 5, d.lgs. n. 165/2001).</p> | <p>Art. 1, co. 44 e 45</p> |



| AMBITO DI APPLICAZIONE | COMPETENZE/ADEMPIMENTI | TERMINI | RIFERIMENTI NORMATIVI |
|--|---|---------|-----------------------|
| PP.AA. EX ART. 1, CO. 2
D.LGS. n. 165/2001 (co. 59) | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Per quanto riguarda gli adempimenti in tema di trasparenza e pubblicità è in corso di approvazione definitiva lo "Schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, co. 35, della legge n. 190 del 2012, recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", diramato il 21 gennaio 2013. | | |

Handwritten signature

Unità operativa complessa proponente : U.O.C. Relazioni con il Pubblico

OGGETTO: Presa d'atto proposta " Piano della Trasparenza e dell'Integrità" Dl.gs 150/2009 art. 11 Adempimenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.C. Relazioni con il Pubblico in qualità anche di responsabile della Trasparenza (delibera n°1551 del 28 dicembre 2010) , ai sensi dell'art.11 del Dl.gs 150/09, e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal direttore dell'UOC Relazioni con il Pubblico a mezzo di sottoscrizione della presente.

Viste:

- La Costituzione Italiana art. 76, 87, 92, e 117;
- La Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- La Legge 18 giugno 2009, n° 69 Disposizioni per lo sviluppo, la semplificazione la competitività nonché in materia di processo civile;
- La Legge 3 agosto 2009, n° 116 Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU del 13 ottobre 2003;
- La Legge 4 marzo 2009, n° 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale delle Economie del Lavoro ed alla Corte dei Conti;
- Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n° 286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla Amministrazione Pubblica a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n° 59 e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante codice in materia di protezione dei dati " Codice Privacy);
- Le Delibere Garante Privacy su dati pubblicati in internet;



- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82 Codice dell'Amministrazione Digitale modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010;
 - Le Linee Guida emanata dal Ministero Funzione Pubblica per la gestione dei siti internet nella P.A;
 - Le Delibere della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche.
- Considerato che l'ASL Napoli 3 sud in coerenza con le norme su citate a sua volta ha prodotto:**
- La Deliberazione n. 974 del 3/9/2010 - "Preso d'atto protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Presidente della Regione Campania per la realizzazione di un programma di innovazione per l'azione amministrativa". Adempimenti.
 - Deliberazione n. 285 del 03/03/2010 - Oggetto: "Regolamento Aziendale in materia di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali. Presa d'atto delibera G.R. Campania n.214/2007";
 - Deliberazione n. 286 del 03/03/2010 - Oggetto: "Regolamento per l'esercizio del Diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge del 7 Agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni";
 - Deliberazione n. 909 del 29/07/2010 - Oggetto: "Assegnazione obiettivi prestazionali dirigenti ASL NAPOLI 3 SUD Anno 2010";
 - Deliberazione n.1208 del 19/10/2010 - Oggetto: "Approvazione codice disciplinare - area comparto e dirigenziale";
 - Circolare Asl Napoli 3 Sud n. 26142 del 05/10/2009 - Oggetto: - Legge 18.06.2009. n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
 - Delibera n° 1551 del 28 dicembre 2010 " Decreto Legislativo 27/10/2009, n° 150 Istituzione Albo Pretorio Informatico.Provvedimenti;

RAI

Alone

Castellammare di Stabia

- Delibera n° 663 del 2 maggio 2011 ad oggetto “ Delibera n° 1551 del 28 dicembre 2010Parziale Modifica”.
- Circolare dell'Ufficio Procedure Disciplinari n. 787 del 11/02/2010 Oggetto “Legislativo n. 150/09 - Codice Disciplinare”;
- Circolare dell'UOC Gestione Risorse Umane n. 4763 del 13 novembre 2009 - Oggetto: “ Legge 69/2009” ;
- Circolare del Commissario Straordinario n. 20135 del 22/04/2010 - Oggetto: “Controllo e Valutazione Attività Dirigenziali”;
- Circolare del Commissario Straordinario - Prot. n.38478 del 12/08/2010 - Oggetto: “Cartellino Identificativo”.
- Circolare del Commissario Straordinario n° 13100 del 28/03/011 oggetto “ Censimento dei Procedimenti Amministrativi L.241/90 e Dlgs 150/09”;
- Delibera del Direttore Generale n° 152 del 28 dicembre 2011 con oggetto” Costituzione Comitato Unico di Garanzia Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud”;
- Trasmissione a tutti i portatori di interesse del “ Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità Anni 2011/12/13, Dlgs 150/09 art.11 e DGRC n° 617 del 5 agosto 2010 “ Realizzazione di un programma di innovazione per l'azione Amministrativa. Approvazione schema di protocollo d'intesa con il Ministro della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione”;
- Presentazione del Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità ai rappresentanti dell'Associazione di Tutela presenti sul territorio aziendale, alle OO.SS. maggiormente rappresentative, ai Sindaci di competenza.

Esaminate:

- la delibera n°2 del 2012 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche “ Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità”;

Regolamento della Regione Campania del 15 dicembre 2011“ Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n° 77 del 16 dicembre 2011.

ASLNAPOLI3SUD
C. mare di Stabia

RAI

Il Direttore
UOC Relazioni con il Pubblico ASL NA 3 SUD
Dr.ssa Angela Improta

Propone al
Direttore Generale

- Di prendere atto della proposta del Piano della Trasparenza e dell'Integrità (allegato n° 1) ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del Dl.vo 150/09 " Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n°15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni".

Il Direttore UOC Relazioni con il Pubblico
Dr.ssa Angela Improta

Il Direttore Generale

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dal direttore dell'UOC Relazioni con il Pubblico, nonché della legittimità tecnica ed amministrativa resa dal direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede, nelle more delle nomine del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- Di prendere atto della Proposta di Piano Triennale della Trasparenza e dell'integrità dell'ASL NA 3 Sud per gli anni 2011/12/13 (All.n° 1);
- Il Servizio Proponente sarà responsabile in via esclusiva della esecuzione della presente deliberazione curandone tutti i consequenziali adempimenti;

Il Direttore Generale
Dr. Maurizio D'Amora

REGIONE CAMPANIA
ASL NA 3 SUD

ASL NA 3 SUD

ASL NA 3 SUD

Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità Anni 2011/2012/2013

art. 11 D.lgs 27 ottobre 2009, n° 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni. Pubblicato G.U. n° 254 del 31/10/2009 S.O. n° 197.

A cura dell'U.O.C. Relazioni con il Pubblico

Direttore Dr.ssa Angela Improta

Responsabile Trasparenza ASL Napoli 3 Sud.

Norme di Riferimento

- Costituzione Italiana art. 76, 87, 92, e 117;
- Legge 7 agosto 1990 n° 241;
- Legge 18 giugno 2009, n° 69 Disposizioni per lo sviluppo, la semplificazione la competitività nonché in materia di processo civile;
- Legge 3 agosto 2009, n° 116 Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU del 13 ottobre 2003;
- Legge 4 marzo 2009, n° 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed alla efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale delle Economie del Lavoro ed alla Corte dei Conti;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 " Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n° 286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla Amministrazione Pubblica a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n° 59 e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante: norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante codice in materia di protezione dei dati " Codice Privacy);
- Delibere Garante Privacy su dati pubblicati in internet;

di

Maurizio D'Amora²

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82 Codice dell'Amministrazione Digitale modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2010;
- Linee Guida emanata dal Ministero Funzione Pubblica per la gestione dei siti internet nella P.A;
- Delibere della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche.
- Regolamento della regione Campania del 15 dicembre 2011 " Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n° 77 del 16 dicembre 2011.

N.B. Tutte le norme e gli atti di riferimento sono visibili sul sito www.aslnapoli3sud.it link Trasparenza valutazione e merito.



Atti e Circolari dell'Amministrazione

- Deliberazione del Commissario Straordinario ASL Napoli 3 Sud n. 974 del 3/9/2010 - "Presenza d'atto protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il Presidente della Regione Campania per la realizzazione di un programma di innovazione per l'azione amministrativa";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 226 del 03/03/2010 - Oggetto: "Piano di Budget Aziendale - anno 2010";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 285 del 03/03/2010 - Oggetto: "Regolamento Aziendale in materia di affidamento, verifica, valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali. Presenza d'atto delibera G.R. Campania n.214/2007";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 286 del 03/03/2010 - Oggetto: "Regolamento per l'esercizio del Diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge del 7 Agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 909 del 29/07/2010 - Oggetto: "Assegnazione obiettivi prestazionali dirigenti ASL NAPOLI 3 SUD Anno 2010";
- Deliberazione del Commissario Straordinario n.1208 del 19/10/2010 - Oggetto: "Approvazione codice disciplinare - area comparto e dirigenziale";
- Circolare del Commissario Straordinario Asl Napoli 3 Sud n. 26142 del 05/10/2009 - Oggetto: - Legge 18.06.2009. n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

- Delibera n° 1551 del 28 dicembre 2010 “ Decreto Legislativo 27/10/2009, n° 150 Istituzione Albo Pretorio Informatico- Provvedimenti;
- Delibera n° 663 del 2 maggio 2011 ad oggetto “ Delibera n° 1551 del 28 dicembre 2010Parziale Modifica”.
- Circolare dell'Ufficio Procedure Disciplinari n. 787 del 11/02/2010 Oggetto “Legislativo n. 150/09 - Codice Disciplinare”;
- Circolare del servizio Gestione Risorse Umane n. 4763 del 13 novembre 2009 - Oggetto: “ Legge 69/2009” ;
- Circolare del Commissario Straordinario n. 20135 del 22/04/2010 - Oggetto: “Controllo e Valutazione Attività Dirigenziali”;
- Circolare del Commissario Straordinario - Prot. n.38478 del 12/08/2010 - Oggetto: “Cartellino Identificativo”.
- Circolare del Commissario Straordinario n° 13100 del 28/03/011 oggetto “ Censimento dei Procedimenti Amministrativi L.241/90 e Dlgs 150/09”;
- Delibera del Direttore Generale n° 152 del 28 dicembre 2011 con oggetto “ Costituzione Comitato Unico di Garanzia Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud”.



Analisi del Contesto Organizzativo

La legge Regionale n° 16 del 28 novembre 2008 ha adottato le misure finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Campano previsti dal piano di rientro dal disavanzo di cui alla delibera della Giunta Regionale Campana n° 460 del 20 marzo 2007, la Stessa Giunta Regionale con delibera n° 504 del 20 marzo 2009 definiva gli ambiti territoriali delle Nuove Aziende Sanitarie Locali.

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud è stata costituita con delibera di Giunta Regionale n° 505 del 20 marzo 2009, prevedendo la sede legale in Castellammare di Stabia in Via Alcide De Gasperi n° 167.

La nuova Azienda Sanitaria Locale nasce dall'unione di due Aziende Sanitarie esattamente ex ASL NA 4 e Na 5.

I comuni di competenza territoriale sono :

- distretto sanitario n°48 (Mariglianella, Marigliano, San Vitaliano, Castello di Cisterna; Somma Vesuviana, Brusciano,;)
- distretto sanitario n° 49 (Nola , Carbonara di Nola, Casamarciano, Liveri, SanPaolo Belsito, Saviano, Scisciano, Visciano, Camposano, Cicciano, Cimitile di Nola, Comiziano, Roccarainola, Tufino);
- distretto sanitario n° 50 (Volla, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma,;)
- distretto sanitario n° 51 (Pomigliano D'Arco, Sant'Anastasia);
- distretto sanitario n° 52 (Palma Campania, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Poggiomarino, Striano e Terzigno);
- distretto sanitario n° 53 (Castellammare di Stabia);
- distretto sanitario n° 54 (San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio);
- distretto sanitario n° 55 (Ercolano);
- distretto sanitario n° 56 (Torre Annunziata, Trecase, Poscoreale, Boscotrecase);

- distretto sanitario n°57 (Torre del Greco);
- distretto sanitario n° 58 (Pompei, Gragnano, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Lettere, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità);
- distretto sanitario n° 59 (Vico Equense, Meta di Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense).

Gli Abitanti Residenti nei comuni di competenza sono n° 1.020.000. (Fonte dati ISTAT 2001) Le Informazioni sono scaricabili dall'home page del sito istituzionale

- L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud nasce **per garantire** i livelli essenziali di assistenza Sanitaria e Sociosanitaria sul territorio di competenza , utilizzando criteri di gestione ispirati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità .

Il sistema della garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria si ispira al sistema dei valori di riferimento ai sensi del DPCM 1994 Presidente del Consiglio Ciampi, secondo i seguenti principi:

- **Centralità della persona**, ai cittadini ed alle cittadine va garantito un sistema per produrre benessere. Per tale motivo , la persona umana, nella globalità delle Sue dimensioni e dei Suoi bisogni, è al centro degli interessi dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 SUD, ed è assunta a costante punto di riferimento per la programmazione, l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle attività aziendali;
- **Uguaglianza ed Imparzialità** , I cittadini e le cittadine accedono alle prestazioni previste ed erogate dal Sistema Sanitario Nazionale e regionale senza discriminazioni tra le diverse classi sociali. Nessuno può essere discriminato nel suo diritto all'assistenza sanitaria e sociosanitaria per sesso, età, convinzioni etiche, religiose, politiche, sindacali, filosofiche, per razza, particolari condizioni patologiche, sociali e giuridiche;
- **Continuità**, ai cittadine ed alle cittadine deve essere sempre garantita la continuità delle cure necessarie alla riduzione dei vari problemi e, o danni alla salute, senza alcuna interruzione nello spazio e nel tempo, a tal fine si promuove

l'integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali, per assicurare l'assistenza agli acuti, ai convalescenti, ai lungodegenti, ai cronici ai disabili gravi;

Trasparenza, è un livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Azienda sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ai sensi dell'art.117, comma2 lettera m della Costituzione Italiana, inoltre chiunque ne abbia interesse, può richiedere accesso agli atti amministrativi dell'Azienda secondo il regolamento ex L241/1990, visibile sul portale istituzionale;


- **Equità**, conforme ai principi di giustizia, in particolare nel confronto tra individui in condizioni analoghe o in condizioni diverse;
- **Diritto di scelta**, i cittadini e le cittadine hanno diritto alla libera scelta su tutto il territorio nazionale delle prestazioni erogate e garantite dai livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria;
- **Partecipazione**, l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud ritiene che sia di fondamentale importanza la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza e di tutela , il principio è approfondito al successivo art. 5 del presente regolamento;
- **Efficienza ed efficacia**, tutto il sistema di offerta dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, è finalizzato all'effettiva risoluzione dei bisogni sanitari e sociosanitari (efficacia), valutando nel contempo il rapporto appropriato con i costi (efficienza);

Metodologia

L'organizzazione aziendale utilizza i seguenti mezzi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a garanzia dei livelli essenziali di assistenza:

- Correttezza dell'azione amministrativa ;
- Formazione continua;
- Comunicazione;
- Applicazione della metodologia continua della qualità;
- Semplificazione dell'azione amministrativa;

- Legalità ed Integrità;
- Lealtà ;
- Rispetto della Privacy.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ART. 1

La Trasparenza

- 1.1. **La Trasparenza** è un livello essenziale delle prestazioni erogate dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud , ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m, della Costituzione;" *... è intesa come accessibilità totale (...) alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione ..."* (art. 11, comma 1 Dlgs 150/09);
- 1.2. **E' una nozione diversa da quella del diritto di accesso agli atti amministrativi** ex art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241 che istituisce altresì l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall'art.18 della Legge 11 febbraio 2005, n° 15) attivabile solo per acquisire quei documenti necessari per azioni legali relativi ad interessi individuali;
- 1.3. **L'accessibilità totale è l'accesso da parte dell'intera collettività a " tutte le informazioni pubbliche"**, azione che l'amministrazione pubblica deve garantire prioritariamente, favorendo da parte dei cittadini forme diffuse di controllo , nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità (art.11, comma 1, del DLGS 150/09);
- 1.4. **Il Radicamento** della trasparenza riconosce ad ogni cittadino una posizione qualificata rispetto all'operato della Pubblica Amministrazione;
- 1.5. **Significativa** , della richiamata differenza di ratio e di consequenziale regolamentazione tra disciplina della trasparenza e disciplina sull'accesso, è la disposizione di cui all'art.24, comma 3 della L. n° 241/90, secondo cui " non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche

amministrazioni " laddove, come si è detto, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Dlgs n°150 / 09, la trasparenza è finalizzata proprio a forme diffuse di controllo sociale dell'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni;

- 1.6.** Ferma restando la **sostanziale differenza** tra disciplina della trasparenza e quella sull'accesso ai documenti amministrativi, è da sottolineare che alcuni limiti posti all'accesso dall'art.24 della L.241/90 siano riferibili anche alla disciplina della trasparenza , in quanto finalizzati alla salvaguardia di interessi pubblici fondamentali e prioritari rispetto al diritto di conoscere i documenti amministrativi e tra gli altri:

I procedimenti selettivi in relazione a documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

- 2.1.** La nuova nozione di Trasparenza si muove su tre azioni integrate tra loro:

2.1.a. una posizione soggettiva di controllo sociale garantita ai cittadini;

2.1.b uno strumento di gestione e controllo dell'azione amministrativa dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud;

2.1.c uno strumento di garanzia nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico, istituzionalizzando le metodologie di miglioramento della qualità al fine di garantire standard di qualità ai cittadini.

ART.2

L'Integrità

- 2.1 In riferimento alla legalità ed alla cultura dell'integrità, la trasparenza, anche per il tramite della pubblicazione di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione della corruzione;
- 2.2 Il legame forte tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione è ricavabile, innanzitutto, dalla **Convenzione ONU contro la Corruzione** del 31 ottobre del 2003, ratificata dall'Italia con Legge 3 agosto 2009, n° 116, e Delibera Aziendale n° 974 del 3 settembre 2010 " Presa d'atto protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'innovazione ed il Presidente della Regione Campania per la realizzazione di un programma d'innovazione per l'azione amministrativa. " molti articoli della convenzione riportano chiaramente il legame delle discipline precitate;
- 2.3 La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire, eventualmente svelare, **situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interesse.**
- 2.4 La rilevanza della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale acquisisce forza ed importanza maggiore proprio in riferimento di quanto precitato;
- 2.5 La pubblicazione dei codici di Comportamento dei dipendenti pubblici sul sito istituzionale LINK Trasparenza – Valutazione e Merito, sottolinea lo stretto legame che esiste tra la materia della trasparenza e la materia del dovere dei cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche adempiendo alle stesse " con disciplina ed onore" (art. 54, comma 2, della Costituzione - " I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge").

ART.3

Il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità

3.1 L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 sud adotta il Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità da aggiornare ogni anno entro il 31 gennaio, come atto consequenziale al coinvolgimento e partecipazione di tutti i portatori di interesse successivamente individuati;

3.2 Il programma è strutturato secondo l'art. 11 del Dlgs 150/09 e le Linee Guida della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche Delibera n°105/2010 e delibera n°2/2012 ed è a cura del Responsabile della Trasparenza individuato con delibera n° 1551 del 28 dicembre 2010 nel direttore dell'UOC Relazioni con il Pubblico.

3.3.1-Obiettivi Anno 2011

| | |
|--|---|
| Proposta Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità e Relativo stato di attuazione, presentato a cura del Responsabile della Trasparenza Dr.ssa Angela Improta Direttore U.O.C. Relazioni con il Pubblico. (art. 11, comma 8 lettera a) Dlgs 150/09. | La proposta annuale deve essere presentata al Direttore Generale dal Responsabile Trasparenza l'adozione da parte della direzione strategica deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, partendo dall'anno 2012. |
| Presentazione della Proposta Piano Triennale per la Trasparenza e L'integrità ai Rappresentanti delle Associazione di Tutela. | Entro il 30 novembre 2011 |
| Presentazione della Proposta Piano Triennale per la Trasparenza e L'integrità a tutti i portatori di interesse di cui al successivo art. 5 del presente | Entro il 30 novembre 2011 |

Handwritten signature

| | |
|--|--|
| <p>Regolamento</p> | |
| <p>Dati Informativi sull'organizzazione dell'ASL NA 3 SUD Pubblicati sul sito istituzionale www.aslnapoli3sud.it.</p> | <p>Aggiornamento costante, in considerazione che il modello organizzativo è in continua evoluzione , anche in attesa delle Linee guida per l'Atto Aziendale da emanare a cura della Regione Campania (Decreto Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo n° 22/011 Visibile sito).</p> |
| <p>Programmazione nell'Organizzazione aziendale di una struttura che abbia quali carichi di lavoro applicazione della Riforma della Pubblica Amministrazione per l'area della Trasparenza, Tutela e Comunicazione istituzionale;</p> | <p>Delibera n°402 del 09/03/011" Unità Operativa Complessa Relazioni con il Pubblico Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Presa d'atto Regolamento Organizzativo Interno." (visibile sito)</p> |
| <p>Istituzione Albo Pretorio Informatico con la previsione del link Albo Pretorio sull'home page del sito www.aslnapoli3sud.it.</p> <p>Tipologia atti Pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elenco delle Delibere del Legale Rappresentante; • Elenco delle Delibere del Legale Rappresentante adottate in qualità di Commissario Liquidatore; • Elenco determinazioni dirigenziali; • Avvisi di gara e successivi esiti , bandi avvisi e concorsi; • Atti provenienti da altre Istituzioni, Enti o Soggetti Privati Esterni; • Delibere di interesse pubbliche ; • Determinazioni dirigenziali di interesse | <p>A regime dal 1° Gennaio 2011 – Delibera n°1551 del 28 dicembre 2010 " Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 – Istituzione Albo Pretorio Informatico" – Provvedimenti e Delibera n°663 del 2 maggio 2011 quale parziale modifica.(visibile sito)</p> |

Handwritten signature

| | |
|---|--|
| <p>pubblico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvisi interni. | |
| <p>Attivazione Posta Elettronica Certificata
 (Codice amministrazione Digitale)</p> <p>Creazione Link Posta Elettronica certificata sito istituzionale</p> | <p>Attiva- La P.E.C. Istituzionale è attiva dal 1° maggio 2010. Al 31 dicembre 2011 P.E.C. ogni struttura Complessa e/o per ogni punto protocollo ha avuto assegnata una PEC.</p> <p>Tutte le PEC assegnate, secondo una procedura aziendale, sono pubblicate sul Link Posta Elettronica Certificata Home page sito www.aslnapoli3sud.it</p> |
| <p>Procedimenti Amministrativi.</p> <p>Censimento Procedimenti Amministrativi con identificazione responsabile procedimento e tempi di svolgimento e di produzione degli atti.</p> <p>Creazione sul sito di un Link Procedimenti Amministrativi all'interno del Link Trasparenza Valutazione e Merito sull'home page www.aslnapoli3sud.it</p> | <p>Censimento avviato con circolare n°13100 del 28/03/011. Il Censimento è a carico delle Strutture Complesse di livello Centrale, dei Distretti, Delle Direzioni Sanitarie e delle Direzioni Amministrative dei Presidi Ospedalieri e delle Direzioni dei Dipartimenti Strutturali e Funzionali.</p> <p>Il Censimento dei Procedimenti Amministrativi avverrà ogni anno entro il mese di marzo.</p> <p>Mese di giugno 2011 creazione dello spazio previsto nell'Operazione Trasparenza Valutazione e Merito del sito istituzionale.</p> |

TOA
 P. GIOVINE
 2011

Maurizio D'Amora

| | |
|---|--|
| <p>Creazione nel Link Trasparenza Valutazione spazio per tutti i regolamenti adottati dall'organizzazione</p> <p>Link per Diritto di Accesso agli Atti Amministrativi</p> <p>Delibera ASL NAPOLI 3 SUD n°286 - 03/03 / 2010 "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 e s.m.i. "</p> | <p>Attivo</p> <p>Attivo con possibilità di scaricare anche modulistica per facilitare la modalità di richiesta al cittadino e/o stakeholders (portatori di interesse).</p> |
| <p>Guida ai servizi dei distretti sanitari</p> | <p>Sono state Emanate linee guida (giugno 2011) a cura del Direttore UOC Relazioni con il Pubblico</p> <p>Pubblicazione sul sito delle prime guide distrettuali entro dicembre 2011</p> |
| <p>Guida ai Servizi Presidi Ospedalieri</p> | <p>Sono State emanate linee guida (giugno 2011) a cura del direttore UOC Relazioni con il Pubblico</p> |
| <p>Guida ai servizi Dipartimento Prevenzione</p> <p>Dipartimento Assistenza Farmaceutica</p> <p>Dipartimento di Salute Mentale</p> <p>Strutture Centrali</p> | <p>Sono state emanate Linee Guida aziendali (giugno 2011).</p> <p>Il format per le strutture centrali entro ottobre 2011</p> <p>A cura del direttore UOC Relazioni con il Pubblico</p> <p>Pubblicazione sul sito delle prime Guide ai Servizi entro il 31 dicembre 2011.</p> |
| <p>Pubblicazione sul sito istituzionale del Curriculum e delle retribuzione dell'Organo di Vertice</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale Curriculum e retribuzione dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e sulle componenti legate alla retribuzione di risultato (art 11, comma 8, lettera f e g del Dlgs 150/09) .</p> | <p>Attivo Visibile link Trasparenza Valutazione e Merito www.AslNapoli3sud</p> <p>Disposizione con circolare aziendale.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>Pubblicazione nominativi e curricula componenti Organismo Indipendente di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'art. 14 comma 9 e 10 del Dlgs 150/09.</p> | <p>I dati saranno pubblicati all'atto della nomina da parte dell'organo regionale. (regolamento regionale)</p> |
| <p>Pubblicazione sul sito istituzionale Curriculum dei titolari di posizione organizzativa (art. 11, comma 8, lettera f del Dlgs 150 del 2009)</p> | <p>Attivo Link
 Spazio in aggiornamento
 Responsabile del Provvedimento Finale di Trasmissione per la pubblicazione Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane.
 Le informazioni saranno inserite all'atto dell'individuazione delle posizioni organizzative alla luce del nuovo modello organizzativo ed in base alle linee guida per l'Atto aziendale ancora non emanate dalla regione Campania).</p> |
| <p>Pubblicazione sul sito istituzionale Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per unità operativa complessa (art.21 della L. n° 69 del 2009)</p> | <p>Attivo link in Operazione Trasparenza Valutazione e Merito In evidenza Unità operative adempienti ed inadempienti.
 Responsabili della Trasmissione singoli direttori di struttura Complessa</p> |
| <p>Link Progetto Perla P.A.</p> | <p>Attivo dal 1° Luglio 2011.</p> |
| <p>Determinazione degli obiettivi assegnati</p> | <p>Attivo spazio - Attualmente inseriti obiettivi per 2011 Variabile dipendente dalla direzione strategica
 Responsabile del Provvedimento Finale per la pubblicazione direttore UOC Controllo di Gestione</p> |
| <p>Dati relativi ad incarichi e consulenze : incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti a dipendenti pubblici ed ad altri soggetti (articolo 11, comma 8, lettera i del Dlgs 150/09 ed articolo 53 del Dlgs n° 165 del 2001. Gli incarichi considerati sono :</p> | <p>Attivo spazio– Responsabile del Provvedimento Finale per la pubblicazione Direttore UOC Affari Generali.
 Dati visibili sul portale PERLA PA</p> |

* REGIONE *



| | |
|--|--|
| <p>• incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dalla amministrazione ai propri dipendenti in seno alla stessa amministrazione o presso altre amministrazione o società pubbliche o private;</p> <ul style="list-style-type: none"> • incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati dall'amministrazione a dipendenti di altra amministrazione; • incarichi retribuiti e non retribuiti affidati, a qualsiasi titolo, dalla amministrazione a soggetti esterni; • In ordine a questa tipologia di informazioni è necessario indicare: soggetto incaricato, curriculum di tale soggetto, oggetto dell'incarico durata dell'incarico, compenso lordo soggetto conferente, modalità di selezione e di affidamento dell'incarico e tipo di rapporto, dichiarazione negativa (nel caso in cui l'amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi) | |
| <p>Codici di comportamento</p> | <p>Pubblicati nel link operazione trasparenza valutazione e merito</p> <p>Aggiornati costantemente a cura del direttore UOC Gestione Risorse Umane</p> |
| <p>Codici Disciplinari</p> | <p>Pubblicati nel link operazione trasparenza valutazione e merito.</p> <p>A cura del direttore UOC Gestione Risorse Umane</p> |
| <p>Costituzione Comitato Unico Paritetico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Legge 4 novembre 2010, n° 183.</p> | <p>Entro dicembre 2011.</p> |
| <p>Adozione con Atto Formale Piano triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2011/2012/2013</p> | <p>Entro il 31 gennaio 2012</p> |

None

3.3.2. Obiettivi Anni 2012/2013

| | |
|--|--|
| <p>Inserimento degli obiettivi del Piano della Trasparenza e dell'Integrità negli obiettivi aziendali 2012/2013.</p> <p>Costituzione Comitato di Partecipazione(art.11 Dl.gs 150/09 ed art.14 Dlgs 502/92)</p> <p>Organizzazione giornata della Trasparenza (Pubblicazione numero speciale di Lapislazzuli / organo di informazione aziendale)</p> <p>Individuazione metodologia per il miglioramento della qualità dei servizi secondo la metodologia del miglioramento continuo della qualità (fattori, indicatori , standard) con adozione Carta della Qualità Aziendale;</p> | <p>Entro giugno 2012</p> <p>Entro 30 dicembre 2012</p> |
| <p>Applicazione metodologia MCQ
 (miglioramento continuo della qualità) per macro aree.</p> | <p>Entro 30 dicembre 2012</p> |
| <p>Completezza delle informazioni inserite sul portale nelle guide ai servizi secondo gli standard individuati nelle linee guida fornite per tipologia di struttura</p> <p>Adozione con atto formale Carte dei servizi per aree di bisogno assistenziali (Gravidanza, disabili, anziani, assistenza domiciliare, Dipendenze , Salute Mentale, assistenza Diabetici)</p> | <p>Entro 30 giugno 2012</p> <p>Entro il 30 dicembre 2012/Giugno 2013</p> <p>Responsabili dei procedimenti singoli direttori UU.OO.CC. di riferimento</p> |
| <p>Partecipazione ad esperienze di audit civico con Cittadinanza Attiva / Tribunale dei diritti del</p> | <p>Esperienza da avviare per l'inizio del 2012 e concludersi nel 2013, per una valutazione che</p> |

| | |
|---|--|
| Malato | porterà ad esperienze continue di audit civico |
| Dati sulla gestione dei Pagamenti :

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti i beni e servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) nonché tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 23, comma 5, della Legge n° 69 del 2009); | Entro il 30 dicembre 2012

Responsabile dei procedimenti Direttore U.O.C. Gestione Economica Finanziaria |
| Dati Informativi relativi al personale:

<ul style="list-style-type: none"> • dati in pubblicazione già dal 2011; • ammontare complessivo delle risorse stanziare per il salario di risultato secondo il piano della performance (Variabile dipendente dalle Linee Guida regionali); • analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità , sia per i dirigenti che per i dipendenti tutti (art.11, comma 8, lettera d, del Dlgs n° 150/09); | Entro il 30 dicembre 2012

Responsabile del procedimento per la trasmissione per la pubblicazione direttore UOC Gestione Risorse Umane in Collaborazione con la struttura di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione se costituito ai sensi del regolamento regionale. |
| Tempi di attesa per prestazioni specialistiche offerte in Regime pubblico e libero professionale | Entro il 30 giugno 2012 |
| Applicazione sperimentazione per la prevenzione della corruzione e la promozione della cultura dell'integrità :

Mappatura dei Rischi al fine di individuare le aree più esposte al rischio di corruzione o di cattiva gestione;

Obiettivo modulabile secondo gli indirizzi ministeriali e regionali. | A seguito della pubblicazione del documento tecnico contenente il modello di mappatura dei rischi, a cura della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche.

Avvio sperimentazione giugno 2012 (Variabile dipendente dal documento succitato CIVIT).

Pubblicazione dati relativi al piano definito per la |

| | |
|--|--|
| | prevenzione dei rischi entro il 15 dicembre 2013 , |
|--|--|

ART.4

Responsabile della Trasparenza

4.1 La Delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni n° 120/010 " Programma Triennale della trasparenza " Consultazione delle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti e nomina responsabile della Trasparenza" prevede che le Amministrazioni Pubbliche individuino e nominino con atto formale il Responsabile della Trasparenza,;

4.2 L'ASL NA 3 Sud per la complessità dell'organizzazione, tra le più grandi aziende sanitarie d'Italia, ha individuato con delibera n° 1551 del 28 dicembre quale responsabile Aziendale della Trasparenza il Direttore della Struttura Complessa "Relazioni con il Pubblico" con funzioni di Trasparenza, Tutela Privacy, Pubblica Tutela, Comunicazione Istituzionale , con responsabilità riferite anche alla pubblicazione del sito istituzionale.

4.3 Il responsabile individuato è il referente non solo del procedimento di formazione, adozione ed attuazione del Programma , ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte nel loro complesso a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

4.4 Tale responsabilità graverà sul responsabile trasparenza come sopra indicato, unitamente al responsabile del procedimento e/o dei procedimenti in relazione alle quali si sia verificata la violazione dell'obbligo di trasparenza.

4.5 E' vietata l'erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili della mancata adozione e realizzazione delle azioni previste nel programma triennale della trasparenza e dell'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei contenuti obbligatori della sezione del sito aziendale

“Trasparenza Valutazione e merito” ed inoltre mancato utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) .

ART.5

La Partecipazione ed il Coinvolgimento dei Portatori di interesse

- 5.1 Gli Enti del Sistema Sanitario Locale nell'erogare i propri servizi devono ispirarsi al sistema dei principi in premessa già evidenziati.
- 5.2 L'adozione del Piano della Trasparenza e dell'Integrità , l'adozione degli standard di qualità, la semplificazione delle procedure, l'informazione ai cittadini, il rapporto con chi rappresenta gli interessi dei predetti, il dovere di valutazione della qualità dei servizi , il monitoraggio costante dei fattori di non qualità percepiti dai cittadini attraverso il percorso dei reclami e della metodologia della customer satisfascion oltre a quella dell'audit civico costituiscono le azioni messe in campo dall'ASL Napoli 3 Sud in coerenza con il sistema dei valori di riferimento dell'organizzazione.
- 5.3 Il sistema di garanzie previsto da tutte le norme di riferimento del sistema sanitario si fonda sul ruolo attivo del cittadino , implicando un rapporto equo e costante tra l'Azienda Sanitaria e la Cittadina e/o il Cittadino.
- 5.4 Una efficace comunicazione è lo strumento vero di partecipazione attiva dei cittadini;
- 5.5 La comunicazione è quindi la funzione attraverso la quale l'istituzione immette nel proprio circuito di programmazione e di gestione delle attività la voce del cittadino, quale portatore di esigenze e valutatore della qualità del servizio ricevuto, informa il cittadino sui servizi che offre ed assume impegni (standard di qualità) sul miglioramento dei servizi offerti;

5.6 La comunicazione è lo strumento attraverso il quale il cittadino partecipa alla progettazione ed al controllo della Pubblica Amministrazione;

5.7 La comunicazione non è semplicemente "far sapere", ma è qualcosa di più (lat. *Comunicare = rendere partecipi da communis ciò che è proprietà di tutti, della comunità*) comunicare vuol dire stabilire una relazione tra soggetti diversi.

5.8 Le azioni di comunicazione del Piano della Trasparenza saranno inserite, facendone parte integrante, nel Piano della Comunicazione Istituzionale ai sensi e per gli effetti della Legge 7 giugno 2000, n° 150 "Disciplina delle attività di informazioni e di comunicazione per le pubbliche amministrazioni".

5.9 L'art. 11, comma 2, del "D.lgs 150/09" prevede un confronto con le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti. La partecipazione ed il coinvolgimento dei portatori di interesse consente di individuare profili di trasparenza che rappresentano un reale e concreto interesse per la collettività, tale rapporto è oltremodo vantaggioso in quanto contribuisce non solo a concentrare l'attenzione sui dati più rilevanti ai fini del controllo sociale, ma anche a consentire una corretta individuazione degli obiettivi strategici con una adeguata partecipazione, d'altronde già previsto dalla riforma del sistema sanitario Dlgs 502/92 e s.m. i. e dalla DPCM 1994 Presidente del Consiglio A. Ciampi "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

5.10 L'Azienda Sanitaria Locale, costituisce il Comitato di Partecipazione unico per tutto il territorio aziendale, coinvolgendo tutte le associazioni rappresentate a livello nazionale e presenti sul territorio aziendale con azioni concrete, il Comitato Partecipativo per le caratteristiche della composizione e per gli obiettivi assegnati dalla normativa di riferimento, svolgerà le funzioni di vigilanza su quanto previsto dal Dlgs 150/09 per l'Area della trasparenza, oltre a quelle previste dall'art.14 del Dlgs 502/92 e s.m.i.

5.11 La proposta del piano triennale della trasparenza e dell'integrità prima dell'adozione con atto di direzione (atto deliberativo), per l'opportuna e necessaria partecipazione al processo per eventuali contributi e modifiche, al

fine di giungere alla definizione condivisa dello stesso , sarà inoltre presentato e/o trasmesso a cura del responsabile aziendale alla Trasparenza ai seguenti portatori di interesse:

- A tutti i Sindaci del Territorio di Competenza;
- Alla Regione Campania;
- Alla Provincia di Napoli;
- Componenti Collegio Sindacale Asl Napoli 3 Sud;
- A tutti i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Componenti RSU;
- A tutti i direttori di Struttura Complessa e Coordinatori Funzioni Centrali di Coordinamento;
- A tutti i medici di Famiglia e Pediatri di Libera scelta;
- A tutte le strutture convenzionate del territorio di competenza;
- A tutta la rete delle farmacie sul territorio;
- A tutti gli Ordini Professionali;
- Alle Università del Territorio;
- A tutte le associazioni presenti sul territorio secondo il censimento effettuato dai referenti delle Relazioni con il Pubblico (mappatura stakeholder);
- Ai Senatori e Deputati eletti nel territorio di Competenza;
- Alle Procure del Territorio di Competenza;
- Ai Presidenti dei Tribunali del Territorio di Competenza;
- Alle forze dell'Ordine Presenti sul Territorio;
- Ai rappresentanti delle Religioni ;
- Ai Fornitori;

- Alla So.Re.Sa ed All'A.R. san agenzie di livello regionale.

5.12- Sarà data ampia diffusione al piano tramite media, il portale aziendale ed un numero speciale di "Lapislazzuli" house-organ dell'ASL NA 3 SUD.

ART.6

Il rispetto della Privacy nell'ASL NA 3 Sud

- 6.1 Nel pubblicare i dati l'ASL Napoli 3 sud deve rispettare i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza, rimanendo fermo il divieto assoluto di pubblicare i dati sulla salute.
- 6.2 L'azienda si deve attenere scrupolosamente alle disposizione del Garante per la protezione dei dati personali in materia di pubblicazione dei dati on line. Sul Sito istituzionale nel Link Privacy si prevede la pubblicazione di tutte le normative di riferimento riferite all'argomento Privacy.

ART.7

Il Piano della Performance

- 7.1 La Commissione per la valutazione , la trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche con delibera n° 1, n° 2 e n° 3, anno 2012 definisce le linee guida per attuare azioni programmabili nel piano della performance.
- 7.2 La Regione Campania , con regolamento del 15 dicembre 2011" Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" ha disposto il modello

organizzativo regionale circa le Funzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione .

7.3 L'ASL NA 3 SUD predisporrà il piano della performance secondo le attese indicazioni della Regione Campania.

Art: 8

Costi

Tutte le azioni dovranno rientrare nei budget già assegnati senza oneri aggiuntivi.

Glossario

Attività

Sinonimo di compito, azione specifica che il personale afferente all'ufficio esegue al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati alla struttura. Le azioni presuppongono che il personale dell'Ufficio possieda le competenze e le conoscenze necessarie a svolgere in qualità le azioni stesse. Le attività devono essere descritte con frasi retti da verbi declinati o all'infinito, o in terza persona, proprio per rimarcare la loro natura di atti in modo da distinguerle in modo chiaro dagli obiettivi, a loro volta descritti non con verbi ma con vocaboli, che tramite quelle azioni devono essere raggiunti.

Benchmarking

Il processo di confronto attraverso cui identificare, comprendere e importare, adattandole, buone pratiche sviluppate in altri contesti al fine di migliorare la performance organizzativa. Analisi di benchmarking possono essere effettuate relativamente a strategie, processi, prodotti e servizi. Il 'benchmark' è un punto di riferimento per finalità comparative o di misurazione. Il confronto avviene con un 'elemento' ritenuto il 'migliore' a comunque riconosciuto come standard a cui tendere. Il benchmarking è interno quando il confronto riguarda la medesima amministrazione o ente; esterno quando il confronto è fatto rispetto ad altre pubbliche amministrazioni nazionali o internazionali.

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CIVIT

Commissione Indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza della Pubblica Amministrazione ex art 13 D.Lgs. 150/2009.

DL: Decreto Legge.

D.Lgs

Decreto Legislativo conseguente ad una Legge Delega.

D.Lgs. 150/2009

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni conosciuto anche come decreto Brunetta.



G.U.

Gazzetta Ufficiale.

Indagine del benessere organizzativo

Si tratta di un'analisi organizzativa che ha lo scopo di indagare la capacità di un'organizzazione di promuovere e di mantenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori.



Indicatore o misura

Per indicatore si intende una grandezza, indistintamente un valore assoluto o un rapporto, espressa sotto forma di un numero volto a favorire la rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale e meritevole d'attenzione da parte di stakeholder interni (amministratori, management) o esterni (cittadini, associazioni, altri enti, ecc.).

Indicatori di contesto

Indici riferiti a macro variabili (cittadini residenti, indice di vecchiaia,tasso di inquinamento, reddito procapite, indice di occupazione ecc..) le cui fonti sono spesso esterne all'amministrazione ed il periodo di osservazione riguarda il medio-lungo termine (5-10 anni).



L

Legge.

LD
Stabia

Legge Delega cui devono seguire Decreti Legislativi, detti anche Decreti Delegati, che attuano la delega concessa dal Parlamento al Governo.

Legge Delega 15/2009

'Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti'.

Stabia

Missione

La 'missione' identifica la ragion d'essere e l'ambito in cui l'organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l'esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l'organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. Rispondere alle domande: 'cosa e come vogliamo fare' e 'perché lo facciamo'.

Misura di input

Si tratta del valore assegnato alle risorse (o fattori produttivi) che, a vario titolo, entrano a far parte di un'attività o di un processo. Il consumo di risorse durante attività o fasi di processo determina il nascere del costo legato all'utilizzo del fattore produttivo in questione. L'unità di misura, rispetto alla quale si determina l'estensione della misurazione stessa, può essere sia di carattere economico (valuta), sia di carattere quantitativo.

Stabia

Stabia

Stabia

Misure di outcome

L'outcome è l'impatto, risultato ultimo di un'azione.

Nella misurazione della performance ci si riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di un'attività o processo dal punto di vista dell'utente del servizio e, più in generale, degli stakeholder. Esempi di outcome sono: il miglioramento della qualità della vita, della salute dei cittadini, ecc.. Un outcome può riferirsi al risultato immediato di un servizio o di un intervento (ad es. riduzione della percentuale di fumatori), oppure allo stato finale raggiunto (ad es. la riduzione dell'incidenza dei tumore ai polmoni). Il rapporto tra l'utilizzo di un input e l'ottenimento di un outcome può essere rappresentato in termini di efficacia.

Misure di output-risultato

Si tratta del risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività può essere descritta in sistema con input consumati ed output ottenuti secondo la catena logica: input – attività - output. Quando l'output si lega all'input in termini finanziari, si esprime il concetto di economicità. Quando tale relazione non è espressa in termini finanziari, ma fisico-tecnici, si esprime il concetto di efficienza. Si propone di esprimere l'output, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in termini che risultino direttamente correlabili agli obiettivi finali di un'organizzazione. Alcuni esempi, sono:

a) numero prestazioni sanitarie e socio sanitarie erogate ;

b) tempi di attesa per prestazione sanitaria;

c) livelli qualitativi dei servizi di front-office (pulizia, puntualità, cortesia, etc.) espressi su scala di Likert (da 1 a 7) attraverso una

indagine conoscitiva di customer satisfaction;

d) numero reclami pervenuti e risolti etc etc etc ;

Misura di processo


Esprime l'estensione quantitativa rispetto all'unità minima che costituisce un processo: l'attività. .

Gli indicatori di processo si riferiscono, quindi, a ciò che fa un'unità organizzativa o settore dell'amministrazione, o anche un singolo dipendente, per aiutare l'organizzazione nel suo complesso a perseguire i propri obiettivi.

Tipicamente, gli indicatori di processo hanno solo un collegamento remoto con gli obiettivi e i traguardi finali dell'organizzazione. Per questa ragione è necessario: (a) assicurarsi che esista un tendenziale rapporto di causa-effetto tra i processi e i risultati che l'amministrazione nel suo complesso vuole ottenere; (b) fare attenzione a non dare un'eccessiva enfasi agli indicatori di processo, specie se difficilmente ricollegabili, o solo marginalmente connessi, agli indicatori di output-risultato.

Obiettivo strategico e operativo

È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo



OIV

Organismo Indipendente di Valutazione ex art 14 D.Lgs. 150/2009.

Organizzazione (assetto organizzativo)

Si tratta di una macrovariabile del contesto interno che comprende la struttura organizzativa (definita organigramma quando rappresentata graficamente), la distribuzione del potere e delle responsabilità con i relativi centri di costo e i sistemi operativi. Con l'analisi dell'assetto organizzativo si definiscono le modalità di divisione e coordinamento del lavoro, e in una logica sistemica, gli organi, gli aggregati di attività, i compiti, le relazioni fra organi, il grado di autonomia decisionale delle unità organizzative, la comunicazione e altri meccanismi di governare della struttura.

P.A.

Pubblica Amministrazione.

Performance (ampiezza e profondità della)

La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione.

Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. L'ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione 'orizzontale' in termini di

input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo 'verticale': livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.

Performance individuale

Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi.

Performance organizzativa

Esprime il risultato che un'intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

Stakeholder (o portatori di interessi)

Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Gli stakeholder possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi. Essendo tutti i soggetti che detengono un interesse in quanto vengono influenzati oppure perché possono influenzare l'amministrazione come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e sui risultati dell'amministrazione stessa. Gli stakeholder sono coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del Piano della Trasparenza. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli interessi

nell'organizzazione, sviluppando la c.d. 'mappatura degli stakeholder'. Tale mappatura individua i soggetti dotati di maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell'organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e sociali).

Target

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.

fatto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullio)

Marco Tullio

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 6467 In data 11/2/2012

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ In data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ In data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Delliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA


13 FEB. 2012

A:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| COLLEGIO SINDACALE | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO | |
| SERV. GABINETTO | DIPARTIMENTO PREVENZIONE | |
| SERV. AFFARI GENERALI | DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE | |
| SERV. AFFARI LEGALI | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | |
| SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | DISTRETTO N. 48 | |
| SERV. ASSISTENZA SANITARIA | DISTRETTO N. 49 | EX A.S.L. NA 4 |
| SERV. CONTROLLO DI GESTIONE | DISTRETTO N. 50 | SERV. FASCE DEBOLI |
| SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. | DISTRETTO N. 51 | SERV. PATOLOGIA CLINICA |
| SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN | DISTRETTO N. 52 | |
| SERV. GESTIONE RISORSE UMANE | DISTRETTO N. 53 | |
| SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP. | DISTRETTO N. 54 | |
| SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR. | DISTRETTO N. 55 | EX A.S.L. NA 5 |
| SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT | DISTRETTO N. 56 | |
| SERV. ISPETTIVO | DISTRETTO N. 57 | SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE |
| SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL. | DISTRETTO N. 58 | SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. | DISTRETTO N. 59 | |
| SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE | OO.RR. AREA NOLANA | |
| SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO | OO.RR. AREA STABIESE | |
| COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA | OO.RR. GOLFO VESUVIANO | |
| COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND | OO.RR. PENISOLA SORRENTINA | |
| COORD.TO PROGETTI FONDI | | |

None

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Marco Tullo)

Marco Tullo

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 10383 in data 13 FEB. 2013

TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. _____ in data _____

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della G.R. n. _____ del _____

Decisione: _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 2 FEB. 2013 / _____ **A:** _____

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> DIRETTORE SANITARIO D'AZIENDA | <input checked="" type="checkbox"/> | SERV. PROGR. PIAN. VAL. ATTIV. SAN | |
| <input checked="" type="checkbox"/> COLLEGIO SINDACALE | <input checked="" type="checkbox"/> | SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GABINETTO | <input checked="" type="checkbox"/> | SERV. RISK MANAGEMENT | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. AFFARI GENERALI | <input checked="" type="checkbox"/> | COORD.TO COMITATO ETICO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. AFFARI LEGALI | <input checked="" type="checkbox"/> | COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI | <input checked="" type="checkbox"/> | COORD.TO PROGETTI FONDI | <input checked="" type="checkbox"/> DISTRETTO N. 59 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA | <input checked="" type="checkbox"/> | COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND | <input checked="" type="checkbox"/> OO.RR. AREA NOLANA |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE | <input checked="" type="checkbox"/> | DIPARTIMENTO FARMACEUTICO | <input checked="" type="checkbox"/> OO.RR. AREA STABIESE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA A | <input checked="" type="checkbox"/> | DIPARTIMENTO PREVENZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> OO.RR. GOLFO VESUVIANO |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ASS.ZA RIABILITATIVA AREA B | <input checked="" type="checkbox"/> | DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | <input checked="" type="checkbox"/> OO.RR. PENISOLA SORRENTINA |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ASSISTENZA SANITARIA | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 34 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. CONTROLLO DI GESTIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 48 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 49 | EX A.S.L. NA 4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 50 | <input checked="" type="checkbox"/> SERV. FASCE DEBOLI |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GESTIONE RISORSE UMANE | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 51 | <input checked="" type="checkbox"/> SERV. PATOLOGIA CLINICA |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 52 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 53 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 54 | EX A.S.L. NA 5 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 55 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. MATERNO INFANT. DISTRET. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 56 | <input checked="" type="checkbox"/> SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. MEDICINA LEGALE PUBBL.VAL. | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 57 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE | <input checked="" type="checkbox"/> | DISTRETTO N. 58 | |

responsabile prevenzione della conduzione
- U.O. ISTRUTIVA DIR. VA
- U.O. ISTRUTIVA SANITARIA